

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 ottobre 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2020, n. 14.

**Misure per il commercio a fronte
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

(20R00242) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 9 luglio 2020, n. 15.

**Misure urgenti di adeguamento della
legislazione regionale - Collegato.**

(20R00243) Pag. 1

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2020, n. 5.

Debito fuori bilancio e altre disposizioni.

(20R00241) Pag. 16

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2020, n. 12.

**Riconoscimento della legittimità dei debiti
fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazio-
ne dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti Locali e loro Organismi,
a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42), per acquisizione di beni e servizi re-
lativi agli anni 2016 e 2017. (20R00238).....**

Pag. 17

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2020, n. 13.

**Riconoscimento del debito fuori bilancio deri-
vante dalla sentenza n. 48 dell'8 giugno 2017 resa
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di L'Aquila,
in ottemperanza a quanto previsto dall'arti-
colo 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali
e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42). (20R00239).....**

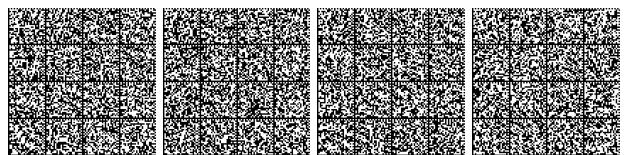
Pag. 18

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2020, n. 14.

**Disposizioni contabili per la gestione del bilan-
cio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi
regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed in-
differibili. (20R00240).....**

Pag. 18





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2020, n. 14.

Misure per il commercio a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 Supplemento 6 del 30 giugno 2020).*IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 14 bis
della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) sono inseriti i seguenti:

“1 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato lo stato di emergenza, la Giunta regionale, sentite le associazioni del settore commercio più rappresentative a livello regionale, può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 1, anche per singole parti del territorio.

1 ter. In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema commerciale piemontese nelle condizioni competitive ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi estivi dell'anno 2020 è sospeso.”.

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 giugno 2020

p. Alberto Cirio
Il Vicepresidente
CAROSSO

(Omissis).

20R00242

LEGGE REGIONALE 9 luglio 2020, n. 15.

Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28 - Supplemento ordinario n. 4 del 9 luglio 2020).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E WELFARE

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 1/2004

1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è abrogata.

Art. 2.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 1/2004

1. Il comma 5-septies dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«5-septies. Le funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture, di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, sono esercitate dalle ASL, dalla Città di Torino e dalla Regione. La Città di Torino svolge le funzioni e le attività re-



lative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza per i servizi e le strutture operanti sul proprio territorio, con esclusione delle strutture residenziali e semiresidenziali destinate agli anziani autosufficienti e non autosufficienti e delle strutture di cui all'art. 26, comma 1, delle quali è titolare dell'autorizzazione al funzionamento il comune stesso, che rientrano nella competenza delle ASL. La Regione, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento, svolge le funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza per le strutture, di cui all'art. 26, comma 1 delle quali l'ASL è titolare dell'autorizzazione al funzionamento.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 1/2004

1. All'art. 26, comma 1 della legge regionale n. 1/2004 dopo le parole: «socio-sanitarie» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle strutture socio-sanitarie per adulti a carattere psichiatrico per le quali si applicano le norme vigenti in materia relative alle strutture sanitarie.».

2. Il comma 2-bis dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«2-bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 2 luglio 2020 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato), una struttura di coordinamento regionale con lo scopo di:

- a) coordinare le commissioni di vigilanza;
- b) omogeneizzare i comportamenti delle commissioni anche attraverso specifici corsi di formazione;
- c) monitorare le attività;
- d) fornire supporto giuridico sull'applicazione delle norme.».

3. Il comma 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 2 luglio 2020 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato), sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità e gli indirizzi per l'esercizio delle attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture di cui al comma 1. Nella determinazione delle modalità ed indirizzi per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi prioritari:

a) trasparenza delle procedure organizzative e amministrative anche attraverso l'osservanza di procedure formalizzate, prevedendo che una percentuale corrispondente ad almeno il cinque per cento dei sopralluoghi su base annua siano effettuati su strutture site in territorio non di competenza;

b) omogeneità delle procedure mediante l'utilizzo di una *check-list* regionale;

c) appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate;

d) documentabilità degli interventi.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 1/2004

1. Dopo il comma 9 dell'art. 27 della legge regionale n. 1/2004 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Il mancato svolgimento dell'attività per più di sessanta giorni continuativi determina la decadenza dell'autorizzazione, salvo che la sospensione dell'attività sia comunicata e accordata dalla commissione di vigilanza per casi di comprovata necessità.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 1/2004

1. All'art. 28, comma 3 della legge regionale n. 1/2004, le parole: «e nei suoi confronti non può essere rilasciata autorizzazione alcuna prima di cinque anni dal provvedimento di revoca del precedente titolo autorizzativo» sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2004 è inserito il seguente:

«3-bis. Non può essere rilasciata autorizzazione al funzionamento alcuna prima di cinque anni ai soggetti nei cui confronti è stata revocata l'autorizzazione ai sensi dei commi 2 e 3.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 1/2004

1. All'art. 30, comma 10 della legge regionale n. 1/2004, le parole: «e l'ammontare delle stesse per le singole violazioni» sono soppresse.

Art. 7.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 12/2017

1. All'art. 7, comma 7 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) dopo la parola: «socio-assistenziali» è inserita la seguente: «, socio-educativi».

Art. 8.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 12/2017

1. All'art. 22, comma 1 della legge regionale n. 12/2017, le parole: «, rimangono archiviate in un'apposita sezione del sito web dell'azienda visibile al pubblico» sono soppresse.

2. All'art. 22, comma 3 della legge regionale n. 12/2017, le parole: «ed il regolamento di organizzazione e le loro rispettive» sono sostituite dalle seguenti: «e le relative».



Art. 9.

Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 12/2017

1. L'art. 25 della legge regionale n. 12/2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Liquidazione delle aziende in condizioni economiche di grave dissesto*). — 1. Per la liquidazione e l'estinzione delle aziende che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto si applicano le disposizioni di cui all'art. 9.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 12/2017

1. Dopo il comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 12/2017 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli organi amministrativi degli enti derivanti dal riordino a far data dall'entrata in vigore del presente comma possono decidere di insediarsi, sulla base delle nuove disposizioni statutarie ed in deroga a quanto stabilito dal comma 2, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'organo amministrativo entro trenta giorni dalla trasformazione. Tale ultima deliberazione è tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 32 della legge regionale n. 12/2017 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In deroga ai termini di cui al comma 3, le aziende, la cui trasformazione da IPAB avviene dall'entrata in vigore del presente comma sino alla data del 31 dicembre 2020, adottano le disposizioni contabili previste dalla legge medesima entro il 1° gennaio 2022.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 17/2019

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 9 aprile 2019, n. 17 (Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo) è sostituita dalla seguente:

«c) attività ausiliarie di sorveglianza e animazione presso scuole e mense, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali in collaborazione con le famiglie, le istituzioni scolastiche, il terzo settore e le amministrazioni locali, con l'esclusione della custodia dei beni o la sorveglianza sui luoghi;».

Art. 12.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 17/2019

1. All'art. 14, comma 3 della legge regionale n. 17/2019, le parole: «dei rappresentanti delle associazioni di volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «dei rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Art. 13.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 23/2016

1. All'art. 8, comma 2 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) le parole: «e salvaguarda le tempistiche più garantiste» sono soppresse.

Art. 14.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 23/2016

1. Il comma 5 dell'art. 26 della legge regionale n. 23/2016 è abrogato.

2. All'art. 26, comma 6, lettera b) della legge regionale n. 23/2016, le parole: «o in zone naturali di salvaguardia» sono soppresse.

3. All'art. 26, comma 6, lettera c) della legge regionale n. 23/2016, dopo le parole: «attività finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche» sono inserite le seguenti: «o ricadenti in zone naturali di salvaguardia:».

4. Dopo il comma 8 dell'art. 26 della legge regionale n. 23/2016 è inserito il seguente:

«8-bis. Le amministrazioni comunali, la Città metropolitana di Torino, le province e gli enti gestori di aree protette possono stipulare convenzioni con le imprese estrattive per la realizzazione di investimenti sul proprio territorio fino ad un ammontare complessivo pari al 75% per i comuni e le aree protette e al 50% per le province e la Città metropolitana di Torino sul totale degli introiti provenienti dagli oneri di escavazione spettanti al singolo ente.

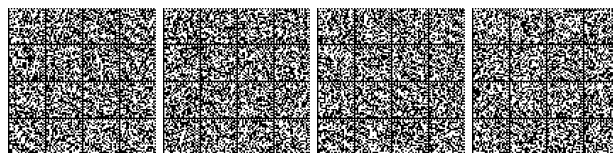
8-ter. L'importo dei progetti sottoposti a convenzione, nei limiti di cui al comma 8-bis, è scomputato dal totale degli oneri estrattivi dovuti.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 23/2016

1. Il comma 9 dell'art. 36 della legge regionale n. 23/2016 è sostituito dal seguente:

«9. La Regione promuove, entro il 31 ottobre 2020, protocolli di collaborazione tra i diversi organi di controllo e vigilanza competenti e gli enti locali al fine di coordinare e rendere omogenea l'attività ispettiva su tutto il territorio regionale.».



Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E CACCIA

Art. 16.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 5/2018

1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria) è sostituito dal seguente:

«5. Sono escluse dal prelievo venatorio le seguenti specie: mestolone, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, merlo, lepre variabile.».

Art. 17.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 5/2018

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 5/2018 è sostituita dalla seguente:

«e) il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi nonché il loro accertamento, sentiti gli ATC e i CA, le province e la Città metropolitana di Torino.».

Art. 18.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 5/2018

1. Il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2018 è sostituito dal seguente:

«7. Il proprietario o il conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria inoltra, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, al Presidente della provincia e al sindaco della Città metropolitana di Torino e, per conoscenza all'ATC o CA di competenza, una richiesta motivata che deve essere esaminata dall'amministrazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di esercizio del presente divieto, compresa l'apposizione, a cura del proprietario o del conduttore del fondo ove insiste il divieto di caccia, di tabelle esenti da tasse, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.».

Art. 19.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 5/2018

1. Dopo il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 5/2018 è aggiunto il seguente:

«4-bis. I comitati di gestione degli ATC e dei CA per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 4. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento e adotta i relativi provvedimenti.».

Art. 20.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 5/2018

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 5/2018 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, in attuazione della legge n. 157/1992, anche al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio per favorire il loro impegno nella gestione e nella salvaguardia dei beni faunistico-ambientali, determina in modo adeguato le dimensioni spaziali e faunistiche dei singoli ambiti venatori. Il cacciatore residente in Piemonte fissa la propria residenza venatoria nell'ATC o CA ove ritira il proprio tesserino venatorio regionale. Ulteriori ammissioni sono consentite, previo consenso dei rispettivi organi di gestione, nel rispetto del numero totale di cacciatori ammissibili. Il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina, è comunque limitato al solo CA di residenza venatoria.».

2. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 5/2018, le parole: «di estensione non inferiore a 50.000 ettari venabili» sono soppresse.

Art. 21.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 5/2018

1. All'art. 10, comma 3 della legge regionale n. 5/2018, dopo le parole: «miglioramento dell'ambiente» è inserita la seguente: «naturale» e dopo le parole: «di protezione» sono inserite le seguenti: «e incremento».

Art. 22.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 5/2018

1. Dopo il comma 16 dell'art. 11 della legge regionale n. 5/2018 è aggiunto il seguente:

«16-bis. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.».

Art. 23.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 5/2018

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2018 è sostituito dal seguente:

«2. I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10% dei cacciatori ammissibili per ogni ATC ed al 5% di quelli ammissibili per ogni CA; le percentuali possono essere modificate, su richiesta dei comitati di gestione, dalla Giunta regionale.».

1-bis. Al comma 6 dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2018, le parole: «trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi, pari a quella del porto d'armi,».

1-ter. Dopo il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2018, è aggiunto il seguente:

«6-bis. I cacciatori temporanei, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta regionale, non sono vincolati a una delle forme di caccia in via esclusiva di cui all'art. 12, comma 5 della legge n. 157/1992.».



Art. 24.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 5/2018

1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 5/2018 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria il tesserino regionale di cui all'art. 12, comma 12 della legge n. 157/1992 è rilasciato annualmente dalla Regione di residenza e consegnato dai comitati di gestione degli ATC e dei CA. Il cacciatore deve indicare con un puntino, negli appositi spazi relativi alla fauna stanziale e migratoria, il capo abbattuto subito dopo l'abbattimento accertato.».

2. All'art. 13, comma 2 della legge regionale n. 5/2018 le parole: «galliformi alpini» sono sostituite dalle seguenti: «tipica fauna alpina».

3. Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 5/2018 è sostituito dal seguente:

«5. Durante l'esercizio venatorio i cacciatori e i soggetti che esercitano le attività di controllo faunistico, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, devono indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.».

4. Dopo il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 5/2018 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.».

Art. 25.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 5/2018

1. La lettera gg) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 5/2018 è sostituita dalla seguente:

«gg) l'esercizio venatorio nelle prime due domeniche del mese di settembre.».

Art. 26.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 5/2018

1. All'art. 24, comma 1, lettera i) della legge regionale n. 5/2018 le parole: «alle specie: coturnice e fagiano di monte» sono sostituite dalle seguenti: «alla tipica fauna alpina.».

2. La lettera m) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 5/2018 è abrogata.

3. La lettera aaa) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 5/2018 è sostituita dalla seguente:

«aaa) mancato utilizzo sia sul lato dorsale sia ventrale di bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità: sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00;».

Art. 27.

Modifiche dell'art. 28 della legge regionale n. 5/2018

1. Il comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 5/2018 è abrogato.

2. Dopo il comma 8 dell'art. 28 della legge regionale n. 5/2018 è aggiunto il seguente:

«8-bis. I termini per la definizione della pianificazione faunistica regionale di cui all'art. 6, comma 3, e della pianificazione faunistica provinciale di cui all'art. 7, comma 1, sono prorogati rispettivamente di tre anni e di quattro anni decorrenti dalla relativa scadenza.».

Art. 28.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 5/2018

1. All'art. 30, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 5/2018, dopo le parole: «della legge n. 157/1992» sono aggiunte le seguenti: «ed il loro accertamento;».

Art. 29.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 1/2019

1. Dopo la lettera c) del comma 6 dell'art. 24 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è aggiunta la seguente:

«c-bis) le linee guida per la pratica del nomadismo in apicoltura».

Art. 30.

Inserimento dell'art. 43-bis nella legge regionale n. 1/2019

1. Dopo l'art. 43 della legge regionale n. 1/2019 è inserito il seguente:

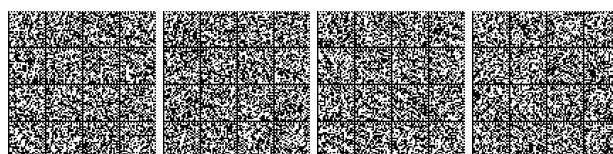
«Art. 43-bis (Educazione al cibo ed orientamento ai consumi). — 1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d), e), h), m), o) e p), attua la promozione di un consumo alimentare consapevole nei confronti della popolazione, a partire dalla conoscenza della qualità del cibo, della sostenibilità del sistema che lo produce, delle caratteristiche del territorio rurale e delle relative implicazioni ambientali, etiche e sociali tipiche delle produzioni agricole e del consumo alimentare.».

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva linee guida atte a:

a) promuovere la conoscenza e il consumo di alimenti provenienti da produzioni regolamentate, con interventi di orientamento dei consumi e di educazione al cibo che pongono al centro l'agricoltura e i prodotti del territorio e l'importanza del loro consumo, anche all'interno dei servizi di ristorazione collettiva pubblica;

b) promuovere la conoscenza dell'agricoltura, la valorizzazione del territorio, della cultura rurale e delle tradizioni locali, dare continuità all'attività della rete delle fattorie didattiche e agli agriturismi, quali presidi fondamentali per l'attività di educazione al consumo agroalimentare sul territorio e favorire altre iniziative di conoscenza del territorio rurale e delle produzioni agricole;

c) promuovere la cultura della sostenibilità e orientare le scelte alimentari, gli stili di vita e i consumi in funzione della sostenibilità, sottolineando il ruolo attivo degli agricoltori a tutela e presidio dei territori.



Art. 31.

Modifiche all'art. 96 della legge regionale n. 1/2019

1. Dopo il comma 4 dell'art. 96 della legge regionale n. 1/2019 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Ogni apiario è identificato da un cartello identificativo, le cui modalità di gestione e caratteristiche sono stabilite dal manuale operativo previsto dall'art. 1 del decreto del Ministero della salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'art. 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale")».

4-ter. Gli apicoltori hanno l'obbligo di apporre il cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario.».

Art. 32.

Modifiche all'art. 97 della legge regionale n. 1/2019

1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'art. 97 della legge regionale n. 1/2019 è inserita la seguente:

«b-bis) da euro 200,00 ad euro 600,00 nel caso di violazione del disposto di cui all'art. 96, commi 4-bis e 4-ter;».

Art. 33.

Modifiche all'art. 104 della legge regionale n. 1/2019

1. All'art. 104, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 1/2019, le parole: «diverse da quelle di cui alla lettera b)» sono soppresse.

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 104 della legge regionale n. 1/2019 è sostituita dalla seguente:

«b) la sospensione temporanea del diritto all'uso del logo, nei termini stabiliti dall'organismo di controllo;».

3. All'art. 104, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 1/2019, le parole: «nel caso di non conformità gravi» sono soppresse.

4. Il comma 2 dell'art. 104 della legge regionale n. 1/2019 è sostituito dal seguente:

«2. L'accertamento di non conformità che determina la sospensione temporanea del diritto all'uso del logo, prevista al comma 1, lettera b) o la revoca dell'autorizzazione all'uso del medesimo, prevista al comma 1, lettera c), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1.000,00.».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Art. 34.

Inserimento dell'art. 28-bis nella legge regionale n. 8/1984

1. Dopo l'art. 28 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione) è inserito il seguente:

«Art. 28-bis (Asta pubblica per alienazione di beni immobili). — 1. Alle alienazioni immobiliari si procede di norma mediante asta pubblica, per mezzo di offerte segrete al rialzo sulla base d'asta, definita con giudizio di stima.

2. L'avviso d'asta è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul profilo del committente dell'ente. Al fine di consentire la massima diffusione della conoscenza dell'avviso, possono essere attuate ulteriori iniziative di informazione sui beni in alienazione.

3. Qualora i primi due esperimenti della procedura di asta pubblica, da tenersi con una distanza temporale non inferiore a quindici giorni, vadano deserti, se autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, può essere indetta una nuova asta pubblica, con riduzione del prezzo a base d'asta fino ad un massimo del 10% del valore di stima.

4. Gli immobili per i quali le aste previste nei commi 1 e 3 siano andate deserte possono essere venduti a trattativa privata, secondo le modalità indicate nell'art. 31-bis.

5. I soggetti interessati possono, in relazione a beni compresi nel piano delle alienazioni per i quali non sia stata ancora avviata una procedura di alienazione a evidenza pubblica ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita, la cui validità non può essere inferiore a duecentoquaranta giorni, da sottoporre alla valutazione di congruità dei competenti uffici regionali.

6. Nel caso di esito positivo della valutazione di congruità, il valore indicato nella proposta di acquisto costituisce base d'asta ai fini dell'espletamento di asta pubblica, ai sensi del comma 1.

7. Il concorrente che, nell'asta pubblica di cui al comma 6, abbia presentato l'offerta valida più elevata, in aumento sul prezzo fissato a base d'asta, è ammesso a successiva fase di rilancio con il proponente, con aggiudicazione a favore del soggetto che abbia offerto il prezzo migliore.

8. Qualora l'asta pubblica di cui al comma 6 vada deserta, il bene può essere alienato al soggetto che ha presentato la proposta irrevocabile d'acquisto.».

Art. 35.

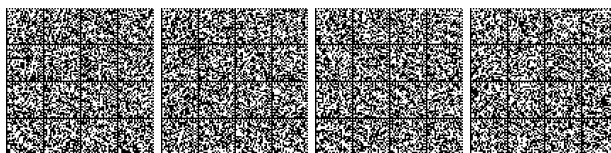
Inserimento dell'art. 31-bis nella legge regionale n. 8/1984

1. Dopo l'art. 31 della legge regionale n. 8/1984 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis (Trattativa privata preceduta da avviso pubblico per alienazione di beni immobili). — 1. È consentito procedere alla vendita con il sistema della trattativa privata preceduta da avviso pubblico, da pubblicarsi con le stesse modalità di cui all'art. 28-bis, comma 2, previa deliberazione della Giunta regionale, nei seguenti casi:

a) nell'ipotesi di esperimento negativo delle procedure di asta pubblica;

b) in caso di alienazione di immobili di modeste dimensioni e valore, compreso tra euro 10.000,00 ed euro 50.000,00, per i quali sussista presumibilmente un interesse di natura circoscritta, a causa della particolare ubicazione o in relazione a determinate categorie di soggetti.



2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, lettera *a*) il bene può essere acquistato a un prezzo non inferiore al 70% di quello stabilito nel giudizio di stima.

3. L'aggiudicazione è disposta in favore del soggetto che abbia offerto il prezzo migliore.

4. Nell'ipotesi prevista al comma 1, lettera *b*) il bene può essere acquistato a un prezzo non inferiore a quello riportato nell'avviso di vendita, sulla base del valore di stima.

5. L'aggiudicazione è disposta in favore del soggetto che abbia offerto il prezzo migliore.».

Art. 36.

*Inserimento dell'art. 31-ter
nella legge regionale n. 8/1984*

1. Dopo l'art. 31-*bis* della legge regionale n. 8/1984 è inserito il seguente:

«Art. 31-*ter* (*Trattativa privata diretta senza avviso pubblico per alienazione di beni immobili*). — 1. È consentito procedere alla vendita con il sistema della trattativa privata diretta senza avviso pubblico, previa deliberazione della Giunta regionale, esclusivamente nei seguenti casi:

a) alienazione a favore delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici in genere, fatto salvo quanto previsto all'art. 28-*bis*, comma 5;

b) alienazione di beni immobili finalizzata a operazioni di permuta con altri beni che la Regione ritiene necessario acquisire per motivati fini istituzionali;

c) alienazione di fondi interclusi;

d) alienazione di beni il cui valore massimo stimato non supera euro 20.000,00, che per evidenti ragioni strutturali, quali l'ubicazione, la conformazione, le caratteristiche altimetriche, planimetriche e morfologiche, rivestono l'esclusivo interesse di un unico soggetto;

e) alienazione di immobili di modesto valore, fino a 10.000,00 euro;

f) cessione del bene nell'ambito di una procedura transattiva.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si può procedere all'alienazione del bene sulla base di una trattativa diretta condotta con il potenziale acquirente ad un prezzo che comunque non può essere inferiore a quello di mercato.

3. Nel caso di fondi interclusi è consentito procedere all'alienazione del bene, previa lettera di invito da inoltrarsi esclusivamente ai proprietari dei fondi limitrofi. Il bene è aggiudicato a favore del soggetto che ha offerto l'aumento maggiore sul prezzo di stima.».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E PAESAGGIO

Art. 37.

Disposizioni per l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica

1. Gli interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua finalizzati alla conservazione e al ripristino della capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua e del corretto regime sono realizzati prioritariamente attraverso la movimentazione del materiale e, in subordine, nel caso in cui detta movimentazione non sia sufficiente a ripristinare la sezione dell'alveo e delle golene, sono attuati attraverso l'estrazione e l'asportazione di materiale litoide.

2. Nei casi degli interventi di cui al comma 1, la cui esecuzione sia dichiarata urgente per la salvaguardia della pubblica incolumità dall'autorità idraulica competente o siano compresi in piani di manutenzione approvati dalla Regione e sia necessario provvedere all'asportazione di materiale litoide, il valore del canone da porre a base d'asta per il rilascio della concessione è pari a zero.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 siano compresi nell'ambito di lavori riguardanti i corsi d'acqua, il progetto prevede la quantità di materiale litoide da estrarre, nonché le modalità di utilizzo e destinazione dello stesso attraverso la cessione anche gratuita, in via prioritaria, ad amministrazioni pubbliche e, in via subordinata, a soggetti privati per opere idrauliche o interventi di sistemazione ambientale o comunque per finalità non commerciali. La Giunta regionale entro sei mesi dall'approvazione della presente legge definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per la cessione dei materiali, prevedendo procedure di selezione pubblica per l'individuazione dei soggetti privati, le finalità di utilizzo nonché le indicazioni di priorità nel caso di pluralità di soggetti interessati alla cessione.».

Art. 38.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 38/2001

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38 (Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po) è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. L'Agenzia può svolgere altresì, purché compatibili con le funzioni di cui al comma 1, i compiti e le attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante, relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche demaniali di competenza di AIPO e relative al bacino idrografico del fiume Po, secondo le modalità individuate in specifici accordi con le regioni interessate.».



Art. 39.

Modifiche all'allegato A alla legge regionale n. 38/2001

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 dell'allegato A della legge regionale n. 38/2001 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'Agenzia può svolgere i compiti e le attività di cui al comma 2-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 38/2001, previa stipula di accordi con le regioni interessate che definiscono, tra l'altro, l'ammontare delle relative risorse assegnate allo scopo.».

Art. 40.

Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 38/2001

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 38/2001 è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis (Disposizioni attuative). — 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2-bis e di cui all'art. 4, comma 2-bis dell'allegato A, acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali di modifica di quelle istitutive dell'Agenzia, approvata dalle regioni previa intesa ai sensi dell'art. 2.».

Art. 41.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 32/2008

1. All'art. 4, comma 2, lettera b) della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), le parole: «manifestazione o convegno» sono soppresse.

2. La lettera c) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 32/2008 è sostituita dalla seguente:

«c) diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione nello svolgimento di funzioni attinenti alle discipline di cui alla lettera a)».

3. All'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 32/2008, dopo le parole: «Il mandato è rinnovabile per una sola volta» sono aggiunte le seguenti: «o per non più di dieci anni consecutivi. La commissione locale per il paesaggio esercita anche dopo la scadenza, e fino al suo rinnovo, le funzioni che le sono attribuite.».

4. All'art. 4, comma 6 della legge regionale n. 32/2008, le parole: «, delle nomine» sono sostituite dalle seguenti: «e dei provvedimenti di nomina» e le parole: «e dei rispettivi curriculum» sono soppresse.

Art. 42.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 8, comma 3, lettera j) della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) dopo le parole: «attività agro-silvo-pastorali» sono aggiunte le seguenti: «e la raccolta delle specie commestibili più comunemente consumate;».

Art. 43.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 19/2009

1. Alla rubrica dell'art. 36 della legge regionale n. 19/2009, le parole: «Risarcimenti ed» sono soppresse.

2. All'art. 36, comma 1 della legge regionale n. 19/2009, la parola: «risarciti» è sostituita dalla seguente: «indennizzati».

3. All'art. 36, comma 2 della legge regionale n. 19/2009, le parole: «i risarcimenti» sono sostituite dalle seguenti: «gli indennizzi».

4. All'art. 36, comma 7 della legge regionale n. 19/2009, le parole: «al risarcimento» sono sostituite dalle seguenti: «all'indennizzo».

5. All'art. 36, comma 8 della legge regionale n. 19/2009, le parole: «risarcibili o» sono soppresse.

6. All'art. 36, comma 10 della legge regionale n. 19/2009, le parole: «al risarcimento» sono sostituite dalle seguenti: «all'indennizzo».

Art. 44.

Abrogazione dell'art. 52 della legge regionale n. 19/2009

1. L'art. 52 della legge regionale n. 19/2009 è abrogato.

Art. 45.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 18/2016

1. All'art. 2, comma 3 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte - ARPA), dopo le parole: «e le altre attività» sono aggiunte le seguenti: «, anche in materia di protezione civile.».

Art. 46.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 18/2016

1. All'art. 4, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 18/2016, dopo le parole: «sulle forme di tutela degli ecosistemi» sono aggiunte le seguenti: «e attività di sviluppo e validazione dei dispositivi di protezione individuale e collettiva ad esclusivo supporto della pubblica amministrazione;».

2. La lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/2016 è sostituita dalla seguente:

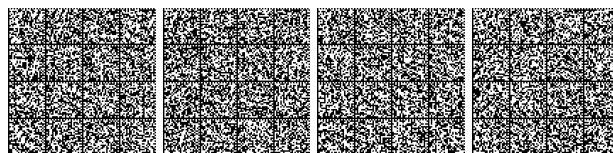
«e) attività tecniche a supporto degli enti di cui all'art. 2, comma 3, nell'esercizio delle loro funzioni nel settore della sanità pubblica.».

Art. 47.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 18/2016

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 18/2016 è inserito il seguente:

«1-bis. La Carta dei servizi e delle attività è predisposta secondo modalità idonee a rappresentare, ove presenti, le correlazioni con le prestazioni del catalogo nazionale dei servizi di cui all'art. 9 della legge n. 132/2016.».



Art. 48.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 18/2016

1. Il comma 9 dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2016 è abrogato.

Art. 49.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 18/2016

1. Dopo il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 18/2016 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Gli incarichi del direttore tecnico e del direttore amministrativo possono altresì essere assegnati *ad interim* a dirigenti apicali dell'ARPA dotati delle professionalità di cui al comma 5.»

Art. 50.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 18/2016

1. All'art. 18, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 18/2016, le parole: «dei dipartimenti territoriali» sono soppresse.

Art. 51.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 18/2016

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 18/2016 è aggiunta la seguente:

«g-bis) ulteriori risorse derivanti dall'esercizio di attività istituzionali rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA).».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 52.

Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 28/1999

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (*Requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica*). — 1. Non possono accedere ed esercitare l'attività di commercio su area pubblica:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode, previsti da leggi speciali, in materia di preparazione e commercio degli alimenti;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), o a misure di sicurezza.

2. Non possono accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.».

Art. 53.

Inserimento dell'art. 10-ter nella legge regionale n. 28/1999

1. Dopo l'art. 10-bis della legge regionale n. 28/1999 è inserito il seguente:

«Art. 10-ter (*Requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica*).

— 1. L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano;



b) avere nel quinquennio precedente, per almeno due anni anche non continuativi, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

2. Per le imprese individuali, le società, le associazioni o gli organismi collettivi i requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, o, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività.»

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 54.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 39/1998

1. All'art. 1, comma 4 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato), le parole: «ovvero comandati da altre pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre pubbliche amministrazioni ovvero comandati se l'ordinamento dell'amministrazione non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo.»

Art. 55.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 23/2008

1. All'art. 5, comma 1, lettera d) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) le parole: «ivi compreso il Capo di Gabinetto della Giunta regionale ed il Segretario generale della Giunta regionale» sono soppresse.

Art. 56.

Abrogazione dell'art. 8-bis della legge regionale n. 23/2008

1. L'art. 8-bis della legge regionale n. 23/2008 è abrogato.

Art. 57.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 23/2008

1. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 23/2008 è sostituito dal seguente:

«4. Il Comitato di coordinamento della Giunta regionale è costituito dai direttori regionali della Giunta. Fer-

me restando le disposizioni di cui all'art. 18, comma 2, il Comitato di coordinamento opera secondo le modalità di funzionamento stabilite dal provvedimento organizzativo di cui all'art. 10, comma 3-bis.»

2. Al comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 23/2008, il periodo: «Le riunioni del Comitato congiunto possono essere convocate dal Segretario generale del Consiglio o dal Segretario generale della Giunta regionale.» è soppresso.

Art. 58.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 23/2008

1. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 23/2008 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La Giunta regionale attribuisce ad una specifica direzione, in aggiunta alle proprie competenze, qualificandone conseguentemente anche il direttore, il compito di coordinare il generale funzionamento delle direzioni regionali, con i contenuti e le modalità stabiliti in apposito provvedimento organizzativo.»

Art. 59.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 23/2008

1. All'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 23/2008, sono aggiunte le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto all'art. 15».

Art. 60.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 23/2008

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 23/2008 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito delle strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa è istituito il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 23/2008 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale sovraintende un Capo di Gabinetto, nominato dal Presidente della Giunta regionale, scelto sulla base di un rapporto fiduciario.

1-ter. L'incarico di Capo di Gabinetto della Giunta regionale può essere conferito a persone esterne all'amministrazione regionale.

1-quater. Ai fini del conferimento dell'incarico e della definizione del relativo trattamento economico, si applica l'art. 1, commi 4 e 5 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato); il limite delle risorse finanziarie di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo è corrispondentemente incrementato dell'importo annuo quantificato in euro 135.180,00, ad invarianza degli stanziamenti di bilancio, previo congelamento di un posto in dotazione organica per il periodo corrispondente all'incarico conferito ai sensi del presente articolo.»



3. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 23/2008 è inserito il seguente:

«2-bis. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative del Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale collabora personale regionale appartenente al ruolo della Giunta regionale nel numero definito con provvedimento della Giunta regionale.».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 23/2008 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono iscritti nell'ambito del bilancio di previsione 2020-2022, titolo I, missione 01, programma 01 mediante pari riduzione degli importi iscritti nel bilancio di previsione 2020-2022, titolo I, missione 01, programma 11.».

Art. 61.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 23/2008

1. Le lettere *b)*, *d)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 23/2008 sono abrogate.

2. All'art. 18, comma 2 della legge regionale n. 23/2008, le parole: «lettere *a)*, *b)* e *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *a)*».

Art. 62.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 23/2008

1. All'art. 19, comma 1-bis della legge regionale n. 23/2008, le parole: «lettere *c)* ed *f)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *c)*».

Art. 63.

Inserimento dell'art. 22-bis nella legge regionale n. 23/2008

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 23/2008 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (*Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato*). — 1. Al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura organizzativa e nel rispetto del limite del 10% previsto dall'art. 24, la Giunta regionale e l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono conferire incarichi di responsabile di settore e di struttura temporanea o di progetto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 vengono attribuiti, previa selezione pubblica, a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti della Regione Piemonte, appartenenti alla categoria D da almeno un quinquennio ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica o magistrale, secondo il nuovo ordinamento, come disciplinata dall'ordinamento vigente;

b) documentata esperienza almeno quinquennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

3. Con provvedimento organizzativo sono definite le modalità di svolgimento della selezione.

4. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a dipendenti regionali determina, con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dell'incarico, il collocamento in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.».

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.».

Art. 64.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 23/2008

1. Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 23/2008 è abrogato.

2. All'art. 24, comma 3 della legge regionale n. 23/2008, le parole: «Segretario generale della Giunta regionale», «di vicedirettore» e «non computando gli eventuali incarichi esterni di cui al comma 1» sono soppresse.

3. Il comma 3-bis dell'art. 24 della legge regionale n. 23/2008 è abrogato.

Art. 65.

Sostituzione dell'art. 24-bis della legge regionale n. 23/2008

1. L'art. 24-bis della legge regionale n. 23/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 24-bis (*Regolamentazione del rapporto di lavoro*). — 1. Gli incarichi conferiti ai sensi degli articoli 22, 22-bis e 24, comma 3, sono regolati dalle disposizioni del CCNL, area separata della dirigenza.».

Art. 66.

Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 23/2008

1. All'art. 37, comma 4 della legge regionale n. 23/2008, le parole: «con esclusione della figura del Segretario generale» sono soppresse.

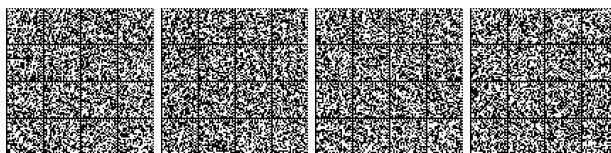
Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 67.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 13/2017

1. All'art. 6, comma 2, lettera *a)* della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «una».



Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 68.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 1/2000

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi della presente legge, si intendono i nodi di interscambio destinati a connettere due o più modalità di trasporto e le fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.».

Art. 69.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 1/2000

1. All'art. 10, comma 4, lettera l) della legge regionale n. 1/2000, la parola: «sanzioni» è sostituita dalla seguente: «penali».

2. All'art. 10, comma 4, lettera p) della legge regionale n. 1/2000, le parole: «l'obbligo di fornire» sono sostituite dalle seguenti: «l'obbligo per i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale di fornire alla Regione».

3. All'art. 10, comma 4, lettera q) della legge regionale n. 1/2000, dopo le parole: «degli impianti,» sono aggiunte, infine, le seguenti: «con l'obbligo per gli enti concedenti di fornire alla Regione i dati necessari per il monitoraggio dei medesimi.».

Art. 70.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 1/2000

1. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«2. L'osservatorio regionale raccoglie i dati relativi ai servizi di trasporto pubblico, monitora ed aggiorna periodicamente, attraverso il Sistema informativo regionale dei trasporti (SIRT) di cui all'art. 18, comma 9, le caratteristiche della domanda e dell'offerta, il flusso della spesa di esercizio e di investimento ed elabora parametri di efficacia, di efficienza e di qualità dei servizi offerti. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 20-ter, comma 2, predispone una relazione annuale sull'andamento dei servizi di trasporto e la trasmette alla Giunta regionale.».

2. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 1/2000 è abrogato.

Art. 71.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2000

1. L'art. 18 della legge regionale n. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Controllo, vigilanza e monitoraggio*). —

1. La Regione esercita compiti di controllo, di vigilanza e di monitoraggio sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale e sulle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale.

2. I criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

3. Le funzioni di controllo e di vigilanza di cui al comma 1 e l'accertamento delle violazioni dei disposti di cui al presente articolo sono esercitate dal personale regionale appositamente incaricato. Le attività sono svolte anche mediante ispezioni e verifiche presso i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e presso i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale.

4. Le infrazioni relative ai servizi del trasporto pubblico locale e regionale, accertate dal personale regionale nell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al comma 1 sono comunicate agli enti affidanti anche ai fini dell'applicazione, ricorrendone le condizioni, delle penali previste dai contratti di riferimento.

5. Le funzioni relative al controllo, alla vigilanza ed al monitoraggio del rispetto, da parte dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, degli adempimenti previsti nei contratti di riferimento sono esercitate dagli enti affidanti. Per lo svolgimento di tali attività gli enti affidanti possono anche avvalersi di soggetti esterni da loro appositamente incaricati.

6. Il personale di cui al comma 5 accerta e contesta le violazioni a carico dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale secondo quanto previsto nei contratti di riferimento.

7. I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale hanno l'obbligo di consentire al personale incaricato ai sensi dei commi 3 e 5 il libero accesso ai veicoli, agli impianti, alle infrastrutture ed alla documentazione tecnica, amministrativa e contabile.

8. In caso di circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale da parte dei soggetti di cui ai commi 3 e 5 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 5, e non è dovuto alcun rimborso ai gestori del servizio di trasporto pubblico locale e regionale.

9. L'Agenzia della mobilità piemontese, gli altri enti affidanti e i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale forniscono alla Regione le informazioni tecniche, economiche ed amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e alle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio finalizzate ad accertare l'efficacia e l'efficienza dell'utilizzo dei finanziamenti destinati ai servizi di trasporto pubblico ed alla realizzazione dei programmi di investimento settoriali.

10. La Regione, al fine di costituire e mantenere le basi dati necessarie a supportare le proprie funzioni di pianificazione e di monitoraggio del sistema di trasporto pubblico e di garantire l'interoperabilità del sistema di bigliettazione integrata a livello regionale, istituisce, realizza e gestisce il Sirt, che si fonda sulle infrastrutture tecnologiche del Biglietto integrato Piemonte (BIP) e del Sistema Piemonte a cui l'Agenzia della mobilità piemontese, gli altri enti affidanti, i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a fare riferimento.



11. I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale forniscono alla Regione i dati e le informazioni sui servizi e sulle infrastrutture di trasporto necessari all'alimentazione del Sirt di cui al comma 10. I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sono tenuti a dotarsi del sistema di bigliettazione elettronica BIP e a trasferire i dati raccolti al Sirt.

12. L'accesso ai dati del sistema informativo Sirt è pubblico, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati.»

Art. 72.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 1/2000

1. La rubrica dell'art. 19 della legge regionale n. 1/2000, è sostituita dalla seguente: «Penali e sanzioni a carico dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale».

2. All'art. 19, comma 1 della legge regionale n. 1/2000, la parola: «sanzioni» è sostituita dalla seguente: «penali».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 1/2000 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non forniscono alla Regione informazioni o dati nei termini e con le modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale o che forniscono informazioni o dati non veritieri, inesatti o incompleti, ferme restando le disposizioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento.

2-ter. Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non consentono al personale incaricato, ai sensi dell'art. 18, comma 3, il libero accesso ai veicoli e agli impianti adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, ferme restando le disposizioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento.

2-quater. Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non consentono al personale incaricato, ai sensi dell'art. 18, comma 3, il libero accesso alla documentazione tecnica, amministrativa e contabile afferente i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, ferme restando le disposizioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 4.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento.

2-quinquies. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2-sexies. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).»

Art. 73.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 1/2000

1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2000 è aggiunto il seguente:

«4-ter. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse ai sensi dell'art. 19, commi 3, 4 e 5, sono introitate nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti), del bilancio di previsione finanziario 2002-2022 su apposito capitolo di entrata.».

Capo X

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 74.

Violazioni delle misure regionali per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

1. In deroga all'art. 2, comma 2 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia), dalla data del 23 febbraio 2020, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, relativamente alle violazioni delle misure regionali adottate per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto, è di competenza della Regione, che ne incamera i relativi proventi.».

Art. 75.

Disposizioni in materia di appalti e concessioni

1. Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e, comunque, fino al 31 dicembre 2020, in considerazione dei motivi imperativi di interesse generale attinenti al raggiungimento di obiettivi di politica sociale e delle relative esigenze, di tutela dei lavoratori, di sostegno al reddito e alle imprese, i soggetti aggiudicatori della Regione possono introdurre criteri premiali di valutazione delle offerte e relativa attribuzione di punteggi, nei confronti degli operatori economici che, in caso di aggiudicazione, per l'esecuzione dell'appalto o della concessione, si impegnano a utilizzare, in misura prevalente, manodopera o personale a livello regionale, attribuendo un peso specifico alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti e delle concessioni, in ottemperanza alle esigenze inderogabili di promozione della continuità dei livelli occupazionali e nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.».



Art. 76.

Sospensione dei procedimenti di decadenza per morosità

1. In conseguenza dell'emergenza da COVID-19, i procedimenti di decadenza avviati ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d) della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e l'esecuzione delle decadenze già pronunciate ai sensi della medesima disposizione sono sospesi fino al 31 dicembre 2020.

Art. 77.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 48/1975

1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 48 (Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dall'informazione) è sostituito dal seguente:

«1. Il Consorzio è un ente di diritto privato in controllo pubblico.»

Art. 78.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 38/1978

1. Al primo comma dell'art. 7-ter della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali), le parole: «della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell'articolazione organizzativa vigente e» sono soppresse.

Art. 79.

Abrogazione dell'art. 18 della legge regionale n. 18/1984

1. L'art. 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) è abrogato.

Art. 80.

Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 18/1984

1. Dopo il secondo comma dell'art. 33 della legge regionale n. 18/1984 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 2 luglio 2020 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato), la struttura tecnica regionale di cui all'art. 18 è soppressa. I procedimenti in corso sono conclusi con l'archiviazione della richiesta di parere, di cui viene data comunicazione al richiedente.»

Art. 81.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 29/2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici) è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ove il terreno, durante l'occupazione, sia stato impiegato per lo svolgimento di attività lucrative, si presume un prelievo di risorse naturali di valore pari al 6% dell'utile lordo, derivante dalle predette attività, rapportabile al terreno stesso.»

2. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 29/2009 è sostituito dal seguente:

«4. L'abbattimento previsto nel comma 2 è aumentato al 90% per i periodi di occupazione anteriori al 1950 e al 100% per quelli anteriori al 1924. Gli abbattimenti previsti nei commi 2 e 3 possono essere aumentati, rispettivamente fino al 90% e fino all'80%, se il soggetto che conclude la conciliazione si impegna ad impiegare il bene per attività che garantiscono occupazione e ricadute economiche, dirette o indirette, per la comunità locale.»

Art. 82.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 29/2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 29/2009 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I commi 2-bis e 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 29/2009, come introdotti dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 2 luglio 2020 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato), si applicano alle conciliazioni stragiudiziali che, alla data di entrata in vigore della stessa deliberazione legislativa non si sono ancora concluse con l'accordo tra le parti, a prescindere dal recepimento delle modifiche con deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 2 dello stesso articolo.»

Art. 83.

Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 3/2015

1. Il comma 2 dell'art. 40 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazioni) è sostituito dal seguente:

«2. Nell'ambito dei controlli degli impianti termici, l'ARPA è competente a svolgere le ispezioni degli stessi, mentre la Città metropolitana di Torino e le province sono competenti ad eseguire accertamenti, verifiche e a richiedere ad ARPA ispezioni specifiche».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 3/2015 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione trasferisce le risorse finanziarie previste nell'ambito della missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), programma 17.01 (Fonti energetiche) del bilancio regionale, nella misura dell'80% all'ARPA e del 20% alla Città metropolitana di Torino e alle province.»



Art. 84.

*Inserimento dell'art. 5-bis
nella legge regionale n. 12/2015*

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 23 giugno 2015, n. 12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti) è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Programma triennale degli interventi). —

1. La Giunta regionale promuove e sostiene la realizzazione di un programma triennale di interventi proposto dall'associazione Banco alimentare del Piemonte. Il programma persegue i seguenti obiettivi:

a) promozione dello sviluppo della cultura del recupero dei beni alimentari, per il sostegno alle persone e alle famiglie, in condizioni di bisogno e di disagio legate a necessità di natura alimentare, favorendo un'equa ripartizione delle risorse, attraverso la raccolta e la distribuzione diffusa su tutto il territorio regionale dei generi alimentari agli enti assistenziali;

b) sviluppo di modelli di partenariato, attraverso la promozione di accordi tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, al fine di favorire la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili, la tutela dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti, anche in raccordo con le iniziative promosse nell'ambito degli interventi in materia di politiche agricole regionali.

2. I rapporti tra la Regione e l'associazione Banco alimentare del Piemonte sono disciplinati da apposita convenzione, approvata nei suoi elementi essenziali dalla Giunta regionale e stipulata dal Direttore regionale competente. La convenzione prevede, in particolare, modalità e tempi per la realizzazione degli interventi e dei servizi resi dalla medesima associazione, per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l'erogazione del contributo regionale.».

Art. 85.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 23/2015

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni») è sostituito dal seguente:

«3. Sono, inoltre, delegate in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all'art. 41, comma 3 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per le aree territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali, per le aree ricadenti nel territorio di più province e per le aree la cui gestione è

già stata delegata ad altri enti alla data di entrata in vigore della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 2 luglio 2020 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato).».

Art. 86.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 23/2015

1. All'art. 8, comma 1 della legge regionale n. 23/2015, le parole: «e fatte salve le funzioni delegate di cui all'art. 5, comma 3, lettera a)» sono soppresse.

Art. 87.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 23/2015

1. Dopo il comma 6-bis dell'art. 21 della legge regionale n. 23/2015 è aggiunto il seguente:

«6-ter. La Città metropolitana di Torino mantiene la delega delle funzioni in materia di formazione professionale e di orientamento di cui agli articoli 9 della legge regionale n. 63/1995 e 77 della legge regionale n. 44/2000 con riferimento alle attività oggetto di indirizzo e di programmazione mediante deliberazioni della Giunta regionale assunte antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente comma e sino alla conclusione dei connessi procedimenti.».

Art. 88.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 22/2019

1. All'art. 13, comma 1 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie), la parola: «contributo» è sostituita dalla seguente: «corrispettivo».

2. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 22/2019 è sostituito dal seguente:

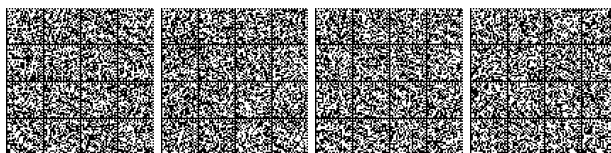
«Alla spesa prevista si fa fronte con le risorse di pari importo iscritte su apposito capitolo di spesa denominato "Realizzazione di rotatoria presso l'intersezione tra la SP 175 e la viabilità interportuale-spese" nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali), titolo 2 (Spese in conto capitale), magroaggregato 202 (Investimenti fissi lordi).».

Art. 89.

*Inserimento dell'art. 48-bis
nella legge regionale n. 13/2020*

1. Dopo l'art. 48 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da COVID-19) è inserito il seguente:

«Art. 48-bis (Misure temporanee in materia di rifugi alpini). — 1. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 i gestori dei rifugi escursionistici ed alpini di cui all'art. 2



della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo), sono autorizzati alla posa in opera temporanea su spazi aperti di strutture amovibili, quali tende, gazebo ed elementi di arredo quali tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'art. 2, commi 2 e 3 della legge regionale n. 8/2010. Le sopracitate attrezzature sono installate temporaneamente e comunque non oltre la fine dell'emergenza da COVID-19 ed in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.».

Art. 90.

*Inserimento dell'art. 53-bis
nella legge regionale n. 13/2020*

1. Dopo l'art. 53 della legge regionale n. 13/2020 è inserito il seguente:

«Art. 53-bis (*Agevolazioni ai concessionari di beni del demanio idrico della navigazione interna*). — 1. Al fine di favorire l'adeguamento alle misure di distanziamento sociale e alle norme di sicurezza connesse all'emergenza da COVID-19 e al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate, i comuni e le gestioni associate concedono a titolo gratuito, fino al 31 ottobre 2020, un ampliamento delle superfici demaniali già concesse ai sensi della legge regionale n. 2/2008, per il posizionamento di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni.».

Art. 91.

Clausola di invarianza

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 92.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 luglio 2020

CIRIO

(*Omissis*).

20R00243

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2020, n. 5.

Debito fuori bilancio e altre disposizioni.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 Sez. Gen. del 18 giugno 2020*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DEBITO FUORI BILANCIO

Art. 1.

Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi

1. È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa, riportati nell'allegata tabella A.

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 2.

Modifica della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, "Compensi ai componenti le commissioni, i consigli, comitati e collegi, comunque denominati, istituiti presso l'amministrazione provinciale di Bolzano"

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 1 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1-ter. Qualora le commissioni siano costituite per il conseguimento in breve tempo di specifici ed urgenti obiettivi strategici per la Provincia e come componenti dell'organo collegiale debbano essere scelti/scelte esperti/esperte di comprovata esperienza scientifica nazionale o internazionale, l'indennità di cui al comma 1 è adeguata in ragione della particolare qualificazione professionale del componente/della componente e dell'entità dell'impegno richiesto.”



Art. 3.

Modifica della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, "Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti"

1. Nel comma 10 dell'articolo 18 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche, le parole: "180 giorni" sono sostituite dalle parole: "120 giorni".

Art. 4.

Linee guida per le stazioni appaltanti sulla gestione degli oneri della sicurezza

1. Nell'ambito delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nei cantieri e comunque in fase di esecuzione dei contratti pubblici, la Giunta provinciale, anche in un'ottica di semplificazione amministrativa, può emanare linee guida per supportare le stazioni appaltanti con riguardo alla gestione degli oneri della sicurezza.

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, "Legge urbanistica provinciale"

1. Nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 21 della legge provinciale 13 ottobre 1997, n. 13, le parole: "Nei tre mesi prima" sono sostituite dalle parole: "Nei due mesi prima".

Art. 6.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1 quantificati in 1.111.646,07 euro per l'anno 2020, in 706.981,15 euro per l'anno 2021 e in 662.834,85 euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 1.043.579,96 euro per l'anno 2020, a 706.981,15 euro per l'anno 2021 e a 662.834,85 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022;

B) quanto a 68.066,11 euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

2. La quantificazione dell'onere annuo derivante dall'articolo 1 a carico degli esercizi non compresi nel bilancio di previsione 2020-2022 è demandata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, alla legge di bilancio.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2, quantificati in 50.000,00 euro per l'anno 2020, in 100.000,00 euro per l'anno 2021 e in 100.000,00 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

4. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Entrata in vigore

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 giugno 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

20R00241

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2020, n. 12.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per acquisizione di beni e servizi relativi agli anni 2016 e 2017.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XLX - n. 89 Speciale del 17 giugno 2020)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la presente legge e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1.

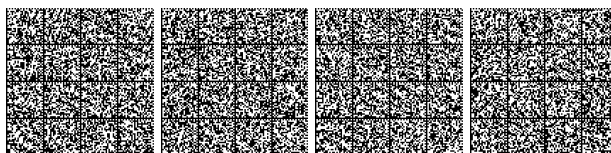
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto il debito fuori bilancio della Regione Abruzzo, derivante dall'acquisizione di beni e servizi per la fornitura di acqua potabile nella sede regionale di Avezzano, relativa agli anni 2016 e 2017, per un importo complessivo di euro 1.913,00, ripartito come di seguito:

a) euro 112,88 - Fattura CAM n. 16PA0001498 del 2.9.2016 - secondo quadrimestre 2016;

b) euro 1.756,18 - Fattura CAM n. 16PA0001497 del 2.9.2016 - secondo quadrimestre 2016;

c) euro 43,94 - Fattura CAM n. 17PA0000456 del 23.2.2017 - terzo periodo - bolletta stimata.



Art. 2.

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari derivanti dal riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 1 hanno trovato copertura, per l'importo complessivo di euro 1.913,00, nelle risorse allocate nel capitolo di spesa 11433, C.P.D.C. 1.03.02.05.005 «ACQUA», del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, annualità 2019.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 giugno 2020

Il Presidente: MARSILIO

(*Omissis*).

20R00238

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2020, n. 13.

Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 48 dell'8 giugno 2017 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di L'Aquila, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XLX - n. 89 Speciale del 17 giugno 2020*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 48 dell'8 giugno 2017 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di L'Aquila, per il valore complessivo di euro 32.587,06.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'articolo 1 trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse allocate nella Missione 01, Programma 11, Titolo 1 per euro 27.862,38 sul capitolo di spesa 321901 gestione rr.pp. e per euro 4.724,68 sul capitolo di spesa 321907 gestione competenza esercizio 2020 del bilancio regionale 2020-2022.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 giugno 2020

Il Presidente: MARSILIO

(*Omissis*).

20R00239

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2020, n. 14.

Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLX - n. 89 Speciale del 17 giugno 2020*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 14

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 27/1 del 22 maggio 2020;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 1.

*Interventi in ordine alla funzionalità
dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica*

1. Al fine dell'installazione e gestione del programma applicativo per le anagrafi regionali dell'edilizia scola-



stica realizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica) nell'ambito del Sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) dirette ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico pubblico, la Regione Abruzzo autorizza per l'anno 2020 la spesa di euro 40.000,00.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020/2022, esercizio 2020, sono apportate le seguenti variazioni compensative di sola competenza:

a) in aumento parte spesa: titolo I, missione 04, programma 03, capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione 151416/1 denominato «Spese per l'installazione e la gestione del programma applicativo per l'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica» per euro 40.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: titolo I, missione 20, programma 01, capitolo di spesa 321940/1 denominato «Fondo di riserva per le spese obbligatorie - art. 18 l.r. c.» per euro 40.000,00.

3. A decorrere dagli anni successivi la spesa è autorizzata con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari e la giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione mediante approvazione, modifica ed integrazione al bilancio finanziario gestionale del relativo esercizio.

Art. 2.

Realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza area «Imbocco Pilone»

1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza del cantiere minerario area «Imbocco Pilone» è autorizzata l'iscrizione di un nuovo stanziamento nell'ambito del titolo 2, missione 09, programma 02, pari ad euro 300.000,00 per l'esercizio 2020 e euro 563.179,36 per l'esercizio 2021 da mettere a disposizione del Commissario *ad acta* nominato con sentenza del Consiglio di Stato n. 1417 del 2017.

2. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020/2022 sono apportate le seguenti variazioni compensative di sola competenza:

a) anno 2020:

1) in aumento parte spesa: titolo 2, missione 09, programma 02, capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione denominato «Fondo a disposizione del Commissario *ad acta* per la messa in sicurezza Imbocco Pilone» per euro 300.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: titolo 1, missione 20, programma 01, capitolo di spesa n. 321940/1 denominato «Fondo di riserva per le spese obbligatorie - art. 18 l.r. c.» per euro 300.000,00;

b) anno 2021:

1) in aumento parte spesa: titolo 2, missione 09, programma 02, capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione denominato «Fondo a disposizione del Commissario *ad acta* per la messa in sicurezza Imbocco Pilone» per euro 563.179,36;

2) in diminuzione parte spesa: titolo 1, missione 20, programma 03, capitolo di spesa 324001 denominato «Accantonamento risorse a fronte di programmazione politica fiscale di riduzione tasse regionali» per euro 563.179,36.

Art. 3.

Interventi in favore delle agenzie di stampa

1. Al fine di consentire la copertura finanziaria per il triennio 2020/2022 delle convenzioni sottoscritte con le agenzie di stampa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020/2022 sono apportate le seguenti variazioni compensative di sola competenza:

a) anno 2020:

1) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 01, programma 01, capitolo 11442/2 denominato «Spese per la gestione e per la diffusione di servizi e pubblicazioni giornalistiche» per euro 51.300,00;

2) in diminuzione parte spesa: titolo 1, missione 20, programma 01, capitolo di spesa 321940/1 denominato «Fondo di riserva per le spese obbligatorie - art. 18 l.r. c.» per euro 51.300,00;

b) anno 2021:

1) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 01, programma 01 capitolo 11442/2 denominato «Spese per la gestione e per la diffusione di servizi e pubblicazioni giornalistiche» per euro 105.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: titolo 1, missione 20, programma 03, capitolo di spesa 324001 denominato «Accantonamento risorse a fronte di programmazione politica fiscale di riduzione tasse regionali» per euro 105.000,00;

c) anno 2022:

1) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 01, programma 01, capitolo 11442/2 denominato «Spese per la gestione e per la diffusione di servizi e pubblicazioni giornalistiche» per euro 105.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: titolo 1, missione 20, programma 03, capitolo di spesa 324001 denominato «Accantonamento risorse a fronte di programmazione politica fiscale di riduzione tasse regionali» per euro 105.000,00.

Art. 4.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 6/2020

1. L'art. 2 della legge regionale 21 febbraio 2020, n. 6 (Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 - derivante da definizione stragiudiziale di contenzioso per ingiustificato arricchimento della regione) è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Norma finanziaria). — 1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 1 trovano copertura per l'importo complessivo di euro 1.550.000,00 nell'ambito della missione 01, programma 11, titolo 1 - 321901/1 denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi».



2. Al bilancio 2020/2022, per l'esercizio 2020, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

a) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 01, programma 11, capitolo di spesa 321901/1 denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi» per euro 1.550.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: titolo 1, missione 20, programma 03, per euro 1.550.000,00 a valere sulle risorse finanziate dall'applicazione dell'avanzo accantonato ai sensi della legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).».

Art. 5.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Abruzzo

1. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), così come modificato dall'art. 38-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, imputabili al bilancio regionale, provvede la giunta regionale nei modi e termini di legge.

2. La deliberazione adottata dalla giunta regionale, ai sensi e per gli effetti del comma 1, deve essere comunicata alla Commissione di Vigilanza del consiglio regionale.

3. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato dall'art. 38-ter, comma 1, del decreto-legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, imputabili al bilancio del consiglio regionale, provvede il consiglio regionale nei modi e termini di legge.

Art. 6.

Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dal procedimento di espropriazione mobiliare condotto da un collegio di creditori nei confronti dell'Associazione CIAPI.

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti debiti fuori bilancio per il valore complessivo di euro 1.600.000,00, derivanti dal procedimento di espropriazione mobiliare condotto da un collegio di creditori nei confronti dell'Associazione CIAPI (Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria), Abruzzo formazione CIAPI debitore principale e Regione Abruzzo terzo pignorat (Tribunale di Chieti procedimento n. 617/2016 r.e. a) ordinanza del 15 aprile 2019, b) ordinanza del 17 luglio 2019, c) ordinanza del 17 ottobre 2019 giudice dell'esecuzione dott. Marcello Cozzolino così come modificata e integrata con ordinanza del 15 novembre 2019).

2. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1 trovano copertura per l'importo complessivo di euro 1.600.000,00 nell'ambito della missione 01, programma 11, titolo 1 - 321901/1 denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi».

3. Al bilancio 2020/2022, per l'esercizio 2020, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

a) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 01, programma 11, capitolo di spesa 321901/1 denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi» per euro 1.600.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: titolo 1, missione 20, programma 03, per euro 1.600.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 14 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022) inerente il fondo rischi da contenzioso.

Capo II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 3/2020 E ALLA LEGGE REGIONALE N. 4/2020

Art. 7.

Copertura finanziaria del comma 3 e modifiche al comma 4 all'art. 10 della legge regionale n. 3/2020

1. Al fine di assicurare per l'anno 2020 la copertura finanziaria del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 31 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo - legge di stabilità regionale 2020) nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022, esercizio 2020, sono apportate le seguenti variazioni compensative di sola competenza:

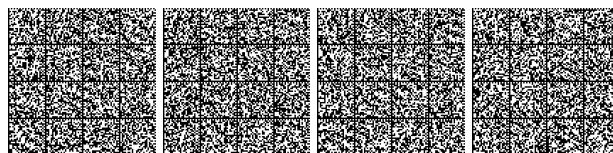
a) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 1, programma 04, capitolo di spesa 11825, denominato «Rimborso oneri di urbanizzazione» per euro 10.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: titolo 1, missione 20, programma 01, capitolo di spesa 321940/1 denominato «Fondo di riserva per le spese obbligatorie - art. 18 l.r. c.» per euro 10.000,00.

2. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 3/2020 è sostituito dal seguente:

«4. L'art. 10-bis della legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49 (Norme per l'attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'art. 85 della legge regionale n. 15/2004 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2004») è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis (Oneri di urbanizzazione). — 1. Gli interventi oggetto della presente legge comportano la corresponsione al comune del contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a congruaggio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione.



2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione è corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento su c/c postale n. 13633672 intestato alla Regione Abruzzo.

3. I proventi derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione, stimati per l'anno 2020 in euro 350.000,00, sono iscritti nello stato di previsione delle entrate nell'ambito del titolo 3, tipologia 500, categoria 99 sul capitolo 35022 di nuova istituzione denominato "Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione legge regionale n. 49/2012".

4. Nello stato di previsione della spesa nell'ambito del titolo 2, missione 08, programma 01 è istituito il capitolo 272333 di nuova istituzione denominato: "Interventi in favore dei comuni per la pianificazione", con uno stanziamento per l'esercizio 2020 pari a euro 300.000,00.

5. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.

6. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziare sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 - missione 1, programma 04, titolo 1 - denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione".».

Art. 8.

Abrogazione del comma 2 dell'art. 18 e dell'art. 19 della legge regionale n. 3/2020

1. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 3/2020 è abrogato.

2. L'art. 19 della legge regionale n. 3/2020 è abrogato.

Art. 9.

Copertura finanziaria degli articoli 22 e 25 della legge regionale n. 3/2020

1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria anche per l'anno 2022 al rifinanziamento disposto dall'art. 22 della legge regionale n. 3/2020 degli interventi in materia di polizia locale previsti all'art. 23 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali n. 18/2001, n. 40/2010 e n. 68/2012), nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022, esercizio 2022, sono apportate le seguenti variazioni compensative di sola competenza:

a) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 03, programma 01, capitolo di spesa 13000/1 denominato «Attuazione degli interventi dettati dalla legge regionale 20 novembre 2016, n. 42, art. 23 per istituzione e funzionamento dell'osservatorio regionale di polizia locale» per euro 80.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: titolo 1, missione 20, programma 03, capitolo di spesa 324001 denominato «Accantonamento risorse a fronte di programmazione politica fiscale di riduzione tasse regionali» per euro 80.000,00.

2. Al fine di assicurare la copertura finanziaria anche per gli anni 2021 e 2022 al contributo disposto dall'art. 25 della legge regionale n. 3/2020 per il perseguimento degli obiettivi di cui alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 49 (Riconoscimento di Treglio «Paese dell'affresco», di Azzinano di Tossicia e Casoli di Atri «Paese dipinto») nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022 sono apportate, sia per l'esercizio 2021 che per l'esercizio 2022, le seguenti variazioni compensative di sola competenza:

a) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 05, programma 02, capitolo di spesa 62670/1 denominato «Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei paesi dipinti e paese affrescato» per euro 50.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: titolo 1, missione 20, programma 03, capitolo di spesa 324001 denominato «Accantonamento risorse a fronte di programmazione politica fiscale di riduzione tasse regionali» per euro 50.000,00.

Art. 10.

Modifiche agli articoli 23 e 30 della legge regionale n. 3/2020

1. Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 3/2020 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere derivante dal contributo come individuato nell'allegato 2 dell'art. 4, fissato in euro 65.000,00 per l'esercizio 2020 e in euro 20.000,00 per gli esercizi 2021 e 2022, si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio, parte spesa, di cui al titolo 1, programma 05, missione 09».

2. Al comma 5 dell'art. 30 della legge regionale n. 3/2020 le parole «il capitolo 152330» sono sostituite dalle parole «il capitolo 152330.2».

3. Dall'applicazione delle modifiche introdotte dai commi 1 e 2 non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11.

Modifica all'art. 27 della legge regionale n. 3/2020

1. Alla tabella del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 3/2020, nell'alinea riguardante il Comune di Prezza, le parole «copertura parcheggio» sono soppresse.

Art. 12.

Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 3/2020

1. La lettera d) del comma 5 dell'art. 40 della legge regionale n. 3/2020 è sostituita dalla seguente:

«d) enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) operanti nel territorio regionale e attivi da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minorenni o in quello educativo;».



2. Alla lettera *e*) del comma 6 dell'art. 40 della legge regionale n. 3/2020 le parole «delle associazioni» sono sostituite con le parole «degli enti».

3. La lettera *d*) del comma 7 dell'art. 40 della legge regionale n. 3/2020 è sostituita dalla seguente:

«*d*) rappresentanti del compartimento polizia postale e delle comunicazioni Abruzzo;».

Art. 13.

Modifica all'art. 42 della legge regionale n. 3/2020

1. Al comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 3/2020 le parole «reati contro la persona tra cui» sono soppresse.

Art. 14.

Inserimento dell'art. 42-bis nella legge regionale n. 3/2020

1. Dopo l'art. 42 della legge regionale n. 3/2020, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis (Norma interpretativa dell'art. 8 della legge regionale n. 27/2016 e dell'art. 11 della legge regionale n. 6/2018). — 1. I contributi previsti in favore dell'ATER di Chieti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 23 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di protezione civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle società in *house providing* e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello statuto e disposizioni inerenti il Fondo sociale europeo) e dell'art. 11 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2018) sono da considerare straordinari e pertanto costituiscono dotazione aggiuntiva al patrimonio necessaria per realizzare il risanamento dell'ente e devono essere contabilizzati dall'ente medesimo come incremento del patrimonio netto.».

Art. 15.

Modifica all'allegato 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/2020

1. Le autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 di cui alla «Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali - allegato 2» dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 3/2020, sono modificate nei termini che seguono:

Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp. 2020	Previsione Comp. 2021	Previsione Comp. 2022	Legge regionale
152330	1	11	02	2	Contributi in conto capitale per interventi conseguenti ad avversità atmosferiche e adeguamento infrastrutture urbane legge regionale n. 38/2016	DPE	euro 3.830.703,99	0,00	0,00	legge regionale n. 38/2016 articoli 11 e 18

2. Dall'applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16.

Modifiche ed integrazioni alla nota integrativa al bilancio di previsione 2020/2022 e agli allegati alla legge regionale n. 4/2020.

1. L'allegato al bilancio di previsione della Regione Abruzzo di cui all'art. 3, comma 1, lettera *h*) della legge regionale 31 gennaio 2020, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022) è sostituito dall'allegato 1, allegato alla presente legge.

2. Alla nota integrativa allegata al bilancio di previsione della Regione Abruzzo di cui all'art. 3, comma 1, lettera *p*) della legge regionale n. 4/2020, il paragrafo 12.1 «Disavanzo presunto» contenente le tabelle previste dal punto 9.11.7 dell'allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011 è sostituito con quello riportato nell'allegato 2 alla presente legge.



Capo III

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 1/2020, N. 10/2011, N. 11/1999, N. 7/2020 E N. 5/2020 IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale n. 1/2020

1. Al comma 15 dell'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 2020, n. 1 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* che sostituisce la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla legge regionale n. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), le parole «o in corso di costruzione per i quali è stato rilasciato un titolo edilizio e presentato l'inizio lavori al comune prima del» sono sostituite dalla seguente: «al»;

b) alla lettera *b)* che sostituisce la lettera *a)* del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2017, le parole «o assentiti» sono soppresse;

c) la lettera *c)* è abrogata.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge rivivono le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 40/2017 nel testo previgente.

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale n. 40/2017

1. All'art. 4 della legge regionale n. 40/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «conseguire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti e dei» sono sostituite dalle seguenti: «rispettare le superfici minime previste dal regolamento edilizio comunale ed il regolamento igienico-sanitario nonché i»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'abbassamento della quota di calpestio del pavimento non determina aumento di nuove cubature.».

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale n. 10/2011

1. All'art. 1 della legge regionale 18 aprile 2011, n. 10 (Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo), come modificato dal comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 3/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «alla data del 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2019»;

b) la lettera *d)* del comma 3 è abrogata;

c) al comma 4-bis, dopo le parole «strumenti urbanistici» è inserita la seguente: «comunali»;

d) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Rimane fermo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della parte III del medesimo decreto, il recupero dei sottotetti comportante modifiche all'aspetto esteriore degli edifici è ammesso soltanto nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico elaborato congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi degli articoli 135, comma 1 e 143, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 140, 141 e 141-bis del medesimo decreto, ovvero nei casi e limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la regione e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, destinato a confluire nel piano paesaggistico.»;

e) il comma 6 è abrogato.

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale n. 11/1999

1. All'art. 46-bis della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), come interamente sostituito dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 2 marzo 2020, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *b)* del comma 1, dopo le parole «interventi o progetti» sono inserite le seguenti: «, nonché ogni attività potenzialmente incidente sui siti Natura 2000.»;

b) al comma 2 le parole «e progetti» sono sostituite dalle seguenti: «, progetti e attività»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Resta salva la facoltà dei comuni capoluogo di provincia di esercitare le competenze relative alla valutazione di incidenza sugli interventi, progetti e attività di rispettiva competenza.»;

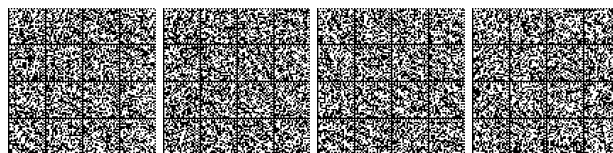
d) al comma 3 le parole «e progetti» sono sostituite dalle seguenti: «, progetti e attività».

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale n. 7/2020

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 2 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 - Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* casi di progetti e interventi per i quali, a seguito di una preavalutazione di *screening* di incidenza sito specifica condotta a livello regionale, sia stata accertata ed esclusa la possibilità del verificarsi di incidenze significative sui siti Natura 2000. Per tali azioni la conformità



rispetto agli obiettivi di tutela dei siti Natura 2000 è attuata mediante una verifica di corrispondenza tra la proposta presentata dal proponente e l'elenco delle prevalutazioni condotte a livello regionale».

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale n. 5/2020 e ulteriori disposizioni

1. All'art. 1 della legge regionale 10 febbraio 2020, n. 5 (Norme per l'estinzione della Fondazione CIAPI) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «dai commi da 2 a 7» sono sostituite con le seguenti: «dal codice civile»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Commissario straordinario della Fondazione CIAPI attualmente in carica, ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile, attiva la procedura di liquidazione formulando istanza di nomina del commissario liquidatore al presidente del Tribunale competente.»;

c) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I beni della Fondazione, che restano una volta esaurita la liquidazione, in conformità alle disposizioni del suo statuto sono devoluti alla regione con vincolo di destinazione per l'espletamento della procedura di liquidazione dell'Associazione CIAPI Abruzzo formazione.».

2. Il Commissario straordinario della Fondazione CIAPI attualmente in carica formula istanza al presidente del Tribunale competente entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo IV

MODIFICHE A LEGGI REGIONALI, DISPOSIZIONI FINANZIARIE E ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 23.

Modifiche dell'art. 1 della legge regionale n. 39/2019 e contributo straordinario al Comune di Oricola

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 21 novembre 2019, n. 39 (Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti), le parole «2019» sono sostituite con «2020».

2. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 39/2019, le parole «2019» sono sostituite con «2020».

3. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 39/2019, le parole «2019-2021, esercizio 2019» sono sostituite con «2020-2022, esercizio 2020».

4. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 39/2019 è così sostituito:

«4. La copertura degli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 350.000,00, è assicurata mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 02 «Valorizzazione e recupero ambientale», titolo 1 «Spese correnti» per euro 350.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: titolo 1, missione 20, programma 3, capitolo 322001/1 «Fondo garanzia debiti commerciali legge n. 145/2018» per euro 350.000,00.».

5. Il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 39/2019 è abrogato.

6. La Regione Abruzzo, per l'annualità 2020, concede un contributo straordinario di euro 70.000,00 al Comune di Oricola per la realizzazione di una elisuperficie a servizio del territorio della Piana del Cavaliere. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante lo stanziamento, per competenza e cassa, di euro 70.000,00 al titolo 1, missione 11, programma 03, capitolo di nuova istituzione denominato: «Contributo per la realizzazione di una elisuperficie - Comune di Oricola».

7. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 6 è assicurata mediante la seguente variazione per competenza e cassa, del bilancio di previsione regionale 2020-2022, esercizio 2020:

a) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 11, programma 03, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo per la realizzazione di una elisuperficie - Comune di Oricola» per euro 70.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: titolo 1, missione 20, programma 3, capitolo 322001/1 «Fondo garanzia debiti commerciali legge n. 145/2018» per euro 70.000,00.

Art. 24.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 21/1998

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 21 (Attività di monitoraggio, controllo, semplificazione e trasparenza nel settore delle OO.PP. con istituzione del CE.RE.MO.CO. e norme sulla partecipazione alle gare d'appalto della Regione Abruzzo) le parole «ai lavori pubblici e politica della casa» sono sostituite dalle seguenti: «con delega in materia di OO.PP.».

2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 21/1998 è sostituito dal seguente:

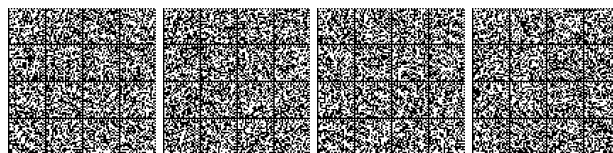
«2. Partecipano al CE.RE.MO.CO., che è presieduto dall'assessore regionale con delega in materia di OO.PP., tutti i soggetti sindacali rappresentativi dei lavoratori e datori di lavoro del settore delle costruzioni firmatari di contratto nazionale e territoriale di categoria presenti nella regione, gli ordini ed i collegi professionali, gli Istituti di ricerca ed universitari, le Camere di commercio, le associazioni di enti locali che ne fanno richiesta, il provveditorato alle OO.PP. competente per territorio, previa intesa con le competenti autorità statali.».

Art. 25.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 21/1998

1. L'art. 8 della legge regionale n. 21/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Collegamento e monitoraggio*). — 1. Per consentire le attività di concertazione del CE.RE.MO.CO., vanno assicurate, fra le altre, secondo le moda-



lità e le forme stabilite dallo stesso tavolo ed in relazione alle notizie che i diversi soggetti istituzionali possono mettere a disposizione ed agli ulteriori dati ed elaborazioni che possono essere reperiti, informazioni in merito:

a) alla conoscenza generale del settore delle OO.PP. e delle prospettive di mercato che descrivano:

1) gli andamenti demografici, economici e sociali della regione in rapporto alla necessità di reti infrastrutturali ed alla qualità dell'abitare;

2) l'analisi della struttura del settore che specifichi gli addetti al settore, il numero di imprese con articolazione per tipo di qualifica e contratto e quanto altro utile per definire gli andamenti tendenziali delle diverse variabili;

3) gli effetti dell'innovazione tecnologica nel processo edilizio;

4) il quadro attuale ed evolutivo dell'organizzazione e della rilevanza socio-economica dei settori di produzione e vendita di materiali per l'edilizia e quelli relativi alla produzione e vendita di materiali inerti, con stime sulle quantità estraibili nel breve e medio periodo anche in riferimento alla compatibilità ambientale di materiali ed attività;

5) il monitoraggio delle dinamiche del mercato immobiliare in funzione delle caratteristiche dell'efficiamento energetico e miglioramento o adeguamento sismico degli edifici;

b) alla attività di monitoraggio del settore che evidenzia:

1) i soggetti responsabili delle varie fasi del processo e gli iter procedurali seguiti;

2) le informazioni sulla previsione di realizzazioni di OO.PP. nella regione in relazione ai piani urbanistici di ogni scala, alle programmazioni di settore ed ai programmi di opere pubbliche adottati dai diversi soggetti competenti;

3) le informazioni sui bandi di gara di OO.PP. da realizzarsi da parte di enti pubblici e di privati fruitori, in qualsiasi forma, di sussidi o contributi pubblici;

4) la valutazione degli investimenti pubblici in materia di OO.PP., con individuazione della velocità di attivazione delle risorse programmate e dei punti nodali di difficoltà nei procedimenti;

5) la valutazione statistica del buon fine amministrativo e funzionale delle OO.PP. in raffronto al *report* delle opere incompiute come da decreto ministeriale 13 marzo 2013, n. 42 e decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14;

c) alla soluzione dei nodi procedurali o di situazioni di blocco di attività attraverso:

1) proposte di snellimento o modifica di procedure in ragione delle analisi delle situazioni rilevate con le attività di monitoraggio, proposta, anche *ad hoc* per singoli casi di iniziative volte alla soluzione dei problemi;

2) individuazione su base statistica del prezzario regionale delle OO.PP.;

d) alla sicurezza del lavoro nei cantieri attraverso:

1) l'esame delle misure antinfortunistiche previste, adottate e di quelle adottabili nonché i criteri per dare a queste ultime efficacia normativa e garantirne l'applicazione;

2) l'analisi delle lavorazioni più frequenti con materiali tossici e/o pericolosi e la conseguente individuazione di norme di cautela;

e) alla specializzazione e qualificazione dell'imprenditoria e dei lavoratori in ragione delle previsioni del mercato edilizio attraverso l'individuazione di:

1) necessità di formazione professionale per lavoratori ed imprenditori in ragione delle modifiche determinate dalle tendenze di mercato, dall'innovazione tecnologica e dai sistemi normativi di settore;

f) alla modalità di diffusione delle conoscenze e dei dati acquisiti che deve almeno prevedere:

1) elaborazione di rapporti che illustrino la situazione di specifici comparti delle OO.PP.;

2) definizione del sistema di gestione informatica di dati e notizie.

2. In base alle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 7 e 1 del presente articolo, il CE.RE.MO.CO. stabilisce la propria organizzazione, anche attraverso l'attivazione di specifiche commissioni di lavoro su tematiche definite, per articolare le azioni di confronto, verifica, analisi e proposta che gli competono; per formulare gli indirizzi per le decisioni da assumere con la delibera della giunta regionale di cui all'art. 2, comma 3, all'art. 3, comma 1 ed all'art. 6, commi 2 e 4; per proporre alla giunta regionale le modalità tecniche ed organizzative necessarie per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di cui all'art. 6 e le ulteriori attività necessarie per assicurare la disponibilità delle informazioni di cui al presente articolo.».

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale n. 9/2020

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) fino alla cessazione dello stato di emergenza, le attività di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui alla legge regionale 4 luglio 2015, n. 18 (Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici), sono limitate ai casi necessari, al mantenimento di un adeguato livello di efficienza e di sicurezza per persone, animali e cose, sulla base della valutazione effettuata dalle ditte abilitate e sono condotte dagli operatori con l'adozione delle precauzioni e dei dispositivi di protezione idonei ad escludere il contagio da *coronavirus*.».

Art. 27.

Trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale n. 32/2015

1. Per il migliore esercizio delle funzioni trasferite dalle province alla regione ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle province in attuazione della legge n. 56/2014), le attività strumentali e connesse che, anteriormente al trasferimento e secondo le ricognizioni svolte in seno all'osservatorio di cui al pun-



to 13, lettera b) dell'accordo stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), le province svolgevano attraverso società *in house* sono affidate dalla regione, su parere dei Dipartimenti interessati, alla società *in house* Abruzzo Engineering S.p.a., attraverso le opportune modifiche e integrazioni al contratto di servizio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale autorizza la società Abruzzo Engineering S.p.a. a porre in essere le operazioni necessarie per acquisire dalla società Euroservizi S.p.a., ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, il ramo di azienda costituito dai lavoratori dipendenti di quest'ultima, previo accertamento sul fatto che gli stessi siano dotati di particolari competenze e stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi.

3. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, stimati, per l'anno 2020 in complessivi euro 150.000,00, e per gli anni 2021 e 2022 in euro 280.000,00, allo stato di previsione del bilancio regionale 2020-2022, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e, limitatamente all'anno 2020, per cassa:

a) missione 01, programma 10, titolo 1, in diminuzione per euro 150.000,00 per l'anno 2020 e per euro 280.000,00 per gli anni 2021, 2022;

b) missione 11, programma 01, titolo 1, in aumento per euro 150.000,00 per l'anno 2020 e per euro 280.000,00 per gli anni 2021, 2022.

4. È abrogato l'art. 37 (Contributo straordinario ad Abruzzo Engineering S.p.a.) della legge regionale n. 3/2020.

Art. 28.

Modifica alla legge regionale n. 2/2018

1. Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva) è sostituito dal seguente:

«2. Il bando individua i beneficiari tra i soggetti di cui all'art. 30.».

Art. 29.

Manutenzione delle celle 2, 3 e 4 nel «Sito 2 Pescara Sud - Francavilla»

1. Al fine di consentire il completamento urgente del progetto «Manutenzione ordinaria delle celle 2, 3 e 4 ubicate nel «Sito 2 Pescara Sud - Francavilla» nel Comune di Pescara, attuato in convenzione con la Regione Abruzzo dal Consorzio Riviera Dannunziana, è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento, nell'ambito della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 01 «Difesa del suolo», titolo 2, pari a euro 200.000,00 per l'esercizio 2020 da mettere a disposizione del Consorzio Riviera Dannunziana.

2. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono apportate le seguenti variazioni per l'anno 2020:

a) in aumento parte spesa: missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 01 «Difesa del suolo», macro-aggregato 3 «Contributi agli investimenti», titolo 2, pari a 200.000,00 euro;

b) in diminuzione parte spesa: titolo 1, missione 20, programma 1, capitolo 321940.1 denominato «Fondo di riserva per le spese obbligatorie - art. 18 l.r. c.» per euro 200.000,00.

3. Al Dipartimento regionale preposto allo sviluppo delle infrastrutture, competente per materia, è demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni del presente articolo.

Art. 30.

Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci - rifinanziamento legge regionale n. 127/1997 per manutenzione porti.

1. Al fine di promuovere il rilancio delle attività produttive a seguito del COVID-19 ed incentivare il trasporto ferroviario sia intermodale che tradizionale delle merci aventi origine o destinazione nel territorio regionale, è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per il sostegno del trasporto ferroviario delle merci».

2. Il fondo di cui al comma 1 concorre alle finalità ed allo strumento di incentivazione di cui all'art. 1, commi 648 e 649 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016).

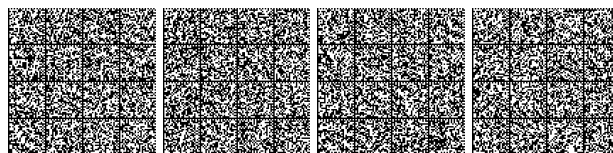
3. La giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del fondo, sentita la Commissione consiliare competente, nonché il riconoscimento, la determinazione, l'assegnazione e la liquidazione del contributo in conformità con la disciplina nazionale.

4. Per l'anno 2020 la dotazione finanziaria, pari a euro 100.000,00, del Fondo di cui al comma 1 è iscritta sul capitolo di spesa di nuova istituzione denominato «Fondo per il sostegno del trasporto ferroviario delle merci», nell'ambito della missione 10, programma 1, titolo 1.

5. La copertura finanziaria delle somme di cui al comma 4 è assicurata con la seguente variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2020: diminuzione parte spesa titolo 1, missione 20, programma 01, capitolo di spesa 321940.1 denominato «Fondi di riserva per le spese obbligatorie - art. 18 l.r. c.» per euro 100.000,00.

6. A decorrere dagli anni successivi la spesa è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari e la giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione mediante approvazione, modifica ed integrazione al bilancio finanziario gestionale del relativo esercizio.

7. Al fine di garantire la manutenzione di porti e approdi di competenza regionale, è rifinanziata la legge regionale 12 novembre 1997, n. 127 (Delega ai comuni sede di porto o di approdo dei servizi ed attività relativi all'ordinaria manutenzione delle aree portuali) per l'esercizio 2020 per euro 350.000,00.



8. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 7 è assicurata apportando la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale 2020-2022, esercizio 2020:

a) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 10, programma 03, capitolo 15.14.14.1 denominato «Interventi di manutenzione dei porti e degli approdi ed escavazione dei fondali, attività realizzative e di studio attinenti la difesa della costa ed il ripascimento degli arenili» per euro 350.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: titolo 1, missione 20, programma 01, capitolo 321940.1 per euro 350.000,00.

9. Al Dipartimento regionale competente per materia è demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni del comma 7.

Art. 31.

Modifiche alla legge regionale n. 18/2001

1. Il comma 6 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini dell'applicazione a favore dei dipendenti assunti dal consiglio regionale, nel rispetto della tabella C allegata alla presente legge, degli istituti di cui all'art. 72 del C.C.N.L. funzioni locali, sottoscritto in data 21 maggio 2018, è istituito nell'ambito del bilancio del consiglio regionale uno specifico fondo annualmente determinato dall'Ufficio di Presidenza in sede di approvazione del bilancio di previsione. In sede di contrattazione integrativa è disciplinata la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale.»

2. All'art. 10 della legge regionale n. 18/2001, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'applicazione del presente articolo è assicurata nell'ambito delle risorse stanziare nel bilancio di previsione del consiglio regionale nel rispetto delle disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e del contratto integrativo decentrato.»

3. All'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 18/2001, dopo le parole «Giunta per il regolamento,» sono inserite le parole «delle Commissioni d'inchiesta, della giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità e del Comitato per la legislazione».

4. All'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 18/2001, dopo le parole «dei presidenti dei gruppi» sono aggiunte le seguenti: «e dei presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, di vigilanza e d'inchiesta, della giunta per il regolamento, della giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità e del Comitato per la legislazione».

Art. 32.

Misure di supporto tecnico-amministrative alle attività di difesa idrogeologica del territorio

1. Al fine di fornire un supporto tecnico ed amministrativo alle attività di contrasto al dissesto idrogeologico della costa abruzzese, nonché alle funzioni di coordinamento del competente Dipartimento infrastrutture e trasporti, la Regione Abruzzo interviene finanziariamente con un contributo per l'anno 2020 pari ad euro 53.000,00 e per l'anno 2021 pari ad euro 28.218,00.

2. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si fa fronte tramite un incremento dello stanziamento appostato sul capitolo 1000 nell'ambito del titolo 1, missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 1 «Difesa del suolo», macroaggregato 3 «Acquisto di beni e servizi».

3. La copertura finanziaria è assicurata per l'anno 2020 a valere sulle economie rinvenienti alla data del 31 dicembre 2019 sul capitolo 182210.1, missione 10, programma 05, macroaggregato 2, titolo 2, previa conseguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: capitolo 1000, missione 9, programma 1, macroaggregato 3, titolo 1, per euro 53.000,00;

b) in diminuzione parte spesa a valere sulle economie vincolate sussistenti alla data del 31 dicembre 2019: capitolo 182210.1, missione 10, programma 05, macroaggregato 2, titolo 2, per euro 53.000,00.

4. La copertura finanziaria è assicurata per l'anno 2021 a valere sulle economie rinvenienti alla data del 31 dicembre 2019 sul capitolo 182210.1, missione 10, programma 05, macroaggregato 2, titolo 2, previa conseguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: capitolo 1000, missione 9, programma 1, macroaggregato 3, titolo 1, per euro 28.218,00;

b) in diminuzione parte spesa a valere sulle economie vincolate sussistenti alla data del 31 dicembre 2019: capitolo 182210.1, missione 10, programma 05, macroaggregato 2, titolo 2, per euro 28.218,00.

5. L'autorizzazione della spesa di cui ai commi 3 e 4 è subordinata alla reiscrizione sull'esercizio.

6. Al Servizio regionale infrastrutture, competente per materia, è demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni del presente articolo.

Art. 33.

Fondo a sostegno del trasporto pubblico locale a seguito del COVID-19

1. All'art. 36 (Disposizioni relative al trasporto pubblico locale) della legge regionale n. 3/2020, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per l'esercizio 2020, il Dipartimento infrastrutture e trasporti, competente per materia, è autorizzato ad erogare il contributo di cui al comma 2, in favore del Comune di L'Aquila, a titolo di ristoro dei ricavi cessanti di A.M.A. S.p.a., derivanti dalla drastica diminuzione delle vendite dei titoli di viaggio per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anziché a fronte dei previsti servizi aggiuntivi resi necessari dopo il sisma del 2009.»



Art. 34.

Interventi per la redazione del Piano bacini sciistici regionale

1. Ai fini della predisposizione del Piano dei bacini sciistici previsto dall'art. 5 della legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 (Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) e dall'art. 1 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 13 (Pianificazione e sviluppo del comparto trasporti. Norme di finanziamento e di organizzazione) la Regione Abruzzo interviene finanziariamente con un contributo per l'anno 2020 pari ad euro 70.000,00.

2. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 70.000,00, si fa fronte con lo stanziamento appostato sul capitolo 181406.1 denominato «Spese relative alla redazione degli studi di pianificazione dei trasporti - legge regionale 10 luglio 2002, n. 13» nell'ambito della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 02 «Trasporto pubblico locale», titolo 2 «Spese in conto capitale», macroaggregato 2 «Investimenti fissi lordi», piano dei conti 2.02.03.05.000 (incarichi professionali per la realizzazione di investimenti).

3. La copertura finanziaria è assicurata per l'anno 2020 con la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario corrente:

a) in aumento parte spesa: capitolo 181406.1, missione 10, programma 02, macroaggregato 2, titolo 2, per euro 70.000,00;

b) in diminuzione parte spesa a valere sulle economie vincolate sussistenti alla data del 31 dicembre 2019: capitolo 182210.1, missione 10, programma 05, macroaggregato 2, titolo 2, per euro 70.000,00.

4. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 3 è subordinata alla iscrizione sull'esercizio.

5. Al Servizio regionale infrastrutture, competente per materia, è demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni del presente articolo.

Art. 35.

Interpretazione autentica dell'art. 15, comma 5, della legge regionale n. 9/2019

1. Al comma 5 dell'art. 15 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 9 (Disposizioni di adeguamento all'art. 1, commi 965, 966, 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Introduzione dell'indennità a carattere differito in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) le parole «età anagrafica prescritta» sono autenticamente interpretate nel senso di sessantacinque anni di età in caso di versamento di contributi per un periodo di almeno cinque anni di mandato; la predetta età è diminuita di un anno, con il limite all'età di sessanta anni, per ogni anno di mandato oltre il quinto anno.

Art. 36.

Norme di indirizzo per la Saga S.p.a.

1. Nella gestione delle aree situate all'interno dell'aeroporto d'Abruzzo, la Saga S.p.a., società concessionaria per la gestione aeroportuale, garantisce che, nell'affidamento in sub-concessione degli *hangar* e delle aree aeroportuali secondo quanto previsto dalla convenzione con l'Enac e nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, idonei spazi siano destinati allo svolgimento delle attività di volo a fini sportivi, turistici, didattici e culturali, nonché alla rimessa degli aeromobili a ciò funzionali, in considerazione della valenza ed utilità sociale delle predette attività.

2. Nel caso di associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 1, comma 60, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2016), affiliate da almeno dieci anni alla Federazione sportiva nazionale Aeroclub d'Italia, la Saga S.p.a. garantisce l'applicazione del canone agevolato, nell'importo più basso stabilito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato), per finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale.

Art. 37.

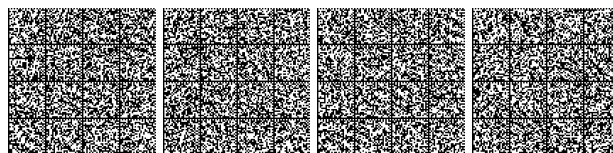
Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 6/2009 e rifinanziamento del sostegno alimentare delle persone in stato di povertà.

1. L'art. 19 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2009), così sostituito:

«Art. 19 (*Iniziativa per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà*). — 1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire l'inclusione sociale di persone in stato di povertà o senza fissa dimora, eroga annualmente i contributi, secondo le categorie di seguito elencate:

a) alle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale del volontariato della Regione Abruzzo, attive nella Regione Abruzzo da almeno due anni, che svolgono attività di raccolta gratuita di generi alimentari da aziende del settore e li distribuiscono ad enti o associazioni delle quattro province abruzzesi che sostengono i propri assistiti con pasti o generi alimentari in modo continuativo;

b) alle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale del volontariato della Regione Abruzzo da almeno due anni, che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora, e che abbiano servito non meno di trenta pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi dieci nell'anno che precede quello di assegnazione del contributo, nonché alle associazioni di volontariato che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora da almeno cinque anni e che abbiano servito non meno di trenta pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi dieci nell'anno che precede quello di assegnazione del contributo;



c) alle *Caritas* diocesane attive nella Regione Abruzzo, anche attraverso le loro associazioni di volontariato specificamente delegate, che gestiscono mense per le persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora, anche attraverso loro associazioni di volontariato specificamente delegate;

d) alle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale del volontariato della Regione Abruzzo da almeno due anni e alle *Caritas* diocesane attive nella Regione Abruzzo, anche attraverso le loro associazioni di volontariato specificamente delegate, che gestiscono e promuovono "Empori sociali" per il supporto a persone e nuclei familiari in stato di disagio sociale o povertà estrema, attraverso la fornitura di beni di prima necessità ed altre forme di sostegno materiale per rispondere a bisogni di carattere sociale della vita quotidiana.».

2. Al fine di continuare a sostenere l'inclusione sociale di persone in stato di povertà o senza fissa dimora, nel rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di Stato, in osservanza delle modalità di cui all'art. 19 della legge regionale n. 6/2009, per l'anno 2020 sono stanziati complessivamente euro 100.000,00. La copertura degli oneri è assicurata con le risorse allocate nella parte spesa del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, missione 12, titolo 1, programma 04, capitolo 71528 denominato «Erogazione contributi per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà», per euro 100.000,00, mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, in termini di competenza:

a) in aumento parte spesa: missione 12, titolo 01, programma 04, capitolo 71528 denominato «Erogazione contributi per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà» per euro 100.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: missione 20, programma 03, titolo 1, capitolo 322001/1 «Fondo garanzia debiti commerciali legge n. 145/2018» per euro 100.000,00.

3. La giunta regionale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, aggiorna i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi già adottati ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 6/2009, conformandoli inderogabilmente a quanto disposto al comma 1.

4. Alla «Cittadella dell'accoglienza», per il sostegno alle ingenti spese sostenute per l'emergenza COVID-19, è concesso un contributo *tantum* per l'anno 2020 di euro 20.000,00. La copertura degli oneri è assicurata con le risorse allocate nella parte spesa del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, missione 12, titolo 1, programma 04, capitolo di nuova istituzione denominato «Emergenza COVID-19 - contributo alla Cittadella dell'accoglienza», per euro 20.000,00, mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, in termini di competenza:

a) in aumento parte spesa: missione 12, titolo 1, programma 04, capitolo di nuova istituzione denominato «Emergenza COVID-19 - contributo alla Cittadella dell'accoglienza» per euro 20.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: missione 20, programma 03, titolo 1, capitolo 322001/1 «Fondo garanzia debiti commerciali legge n. 145/2018» per euro 20.000,00.

Art. 38.

Sostegno al Parco faunistico «La Rupe»

1. Il consiglio regionale, al fine di sostenere l'attività del Parco faunistico «La Rupe», che rappresenta un'attrazione per tutti gli studenti della regione, è autorizzato ad acquistare biglietti di ingresso, da donare alle scuole elementari e medie della regione, per un importo complessivo di euro 6.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, come quantificati dal comma 1, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato «Sostegno al Parco faunistico «La Rupe»» nell'ambito della missione 1, programma 1, del bilancio di previsione del consiglio regionale 2020/2022, annualità 2020.

3. La copertura finanziaria relativa al presente articolo è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del consiglio regionale, annualità 2020:

a) missione 01, programma 01, capitolo 1109 denominato «Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative» in diminuzione di euro 6.000,00;

b) missione 01, programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato «Sostegno al Parco faunistico «La Rupe»» in aumento di euro 6.000,00.

Art. 39.

Modifiche alla legge regionale n. 34/2006

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) è sostituito dal seguente:

«1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nella Regione Abruzzo, regolamentata esclusivamente dalle presenti disposizioni, è subordinata al possesso di autorizzazione alla raccolta rilasciata dalla regione.».

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 34/2006 le parole: «Il tesserino» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione».

3. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 34/2006 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorizzazione di tipo A è costituita dalla ricevuta del versamento del contributo di cui all'art. 5 e dalla copia dell'attestato di idoneità alla raccolta di cui all'art. 3-bis. L'autorizzazione di tipo B e C è costituita da un tesserino personale, non cedibile, da richiedere con domanda in carta da bollo corredata di:

a) copia di attestato di idoneità alla raccolta di cui all'art. 3-bis;

b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;

c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5;

d) fotocopia del documento di identità.».



4. Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 34/2006 è sostituito dal seguente:

«6. I tesserini B e C sono conformi a modelli regionali determinati dal Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura. Per coloro che hanno conseguito il tesserino, prima dell'entrata in vigore della presente legge, senza la frequenza del corso di cui all'art. 3-bis, comma 1, al termine della validità quinquennale dello stesso, devono conseguire l'attestato di aggiornamento di cui all'art. 3-bis, comma 7.».

5. Il comma 9 dell'art. 3 della legge regionale n. 34/2006 è sostituito dal seguente:

«9. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona maggiorenne munita di autorizzazione alla raccolta dei funghi che assume la responsabilità del controllo sull'attività di raccolta. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito all'accompagnatore.».

6. Il comma 10 dell'art. 3 della legge regionale n. 34/2006 è sostituito dal seguente:

«10. I micologi iscritti al registro nazionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi, non sono tenuti a conseguire l'idoneità alla raccolta.».

7. Il comma 11 dell'art. 3 della legge regionale n. 34/2006 è sostituito dal seguente:

«11. La ricevuta di versamento del contributo annuale per la raccolta dei funghi, unitamente al documento di riconoscimento, all'attestato di cui all'art. 3-bis e al tesserino, in caso di autorizzazioni di tipo B e C, devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.».

8. Al comma 12 dell'art. 3 della legge regionale n. 34/2006 la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «Regione».

9. Il comma 13 dell'art. 3 della legge regionale n. 34/2006 è sostituito dal seguente:

«13. L'autorizzazione di cui al presente articolo non è necessaria per chi si reca a raccogliere funghi epigei spontanei al massimo due volte per anno solare. In questo caso l'autorizzazione per il singolo giorno è sostituita da un versamento di euro 10 da effettuare con bollettino di c/c postale su apposito c/c postale intestato alla Regione Abruzzo. Il versamento deve recare la seguente causale "raccolta funghi per un giorno" e le generalità del raccoglitore. Ha validità per il solo giorno successivo a quello della stampigliatura sulla ricevuta. La regione, in base ai versamenti pervenuti, provvede ad istituire un archivio per il controllo del limite massimo delle due giornate per anno solare. Il raccoglitore deve munirsi della certificazione di commestibilità di cui all'art. 17, comma 1, lettera f). Tale certificazione non è necessaria se il raccoglitore è accompagnato da persona munita di tesserino, che attesta di averlo accompagnato. In caso di controllo il contravventore è sanzionato ai sensi dell'art. 21, lettera c), punto 1).».

10. Al comma 3 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 34/2006 le parole «Provincia competente» sono sostituite dalla seguente «Regione».

11. Il comma 7 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 34/2006 è sostituito dal seguente:

«7. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 3, i raccoglitori di funghi hanno l'obbligo di frequentare, con cadenza almeno quinquennale, un ciclo di lezioni della durata di almeno cinque ore, per il conseguimento dell'attestato di aggiornamento.».

12. Al comma 9 dell'art. 3-bis le parole «delle province» sono sostituite dalle parole «della regione».

13. Il comma 10 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 34/2006 è sostituito dal seguente:

«10. Annualmente, la regione, in collaborazione con il Centro micologico regionale, organizza un corso per guardie micologiche volontarie e per le associazioni micologiche, al fine di svolgere un miglior controllo del territorio e della flora micologica in particolare.».

14. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 34/2006 è sostituito dal seguente:

«1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale intestato alla regione, di un contributo annuale di euro 30. Le ricevute di versamento riportano la causale "Raccolta funghi" e le generalità del raccoglitore.».

15. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 34/2006 è sostituito dal seguente:

«2. Il versamento e il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio dell'autorizzazione.».

16. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 34/2006 è sostituito dal seguente:

«5. Sono esonerati dal pagamento della tassa i micologi iscritti al registro nazionale, residenti nella Regione Abruzzo.».

17. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 34/2006 è sostituito dal seguente:

«5. La regione istituisce un elenco pubblico in cui devono essere iscritti i raccoglitori interessati dall'agevolazione.».

18. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 34/2006 le parole «Le province» sono sostituite dalle parole «La regione».

19. Ai commi 4 e 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 34/2006 le parole «La provincia» sono sostituite dalle parole «La regione».

20. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 34/2006 è sostituito dal seguente:

«2. I non residenti in regione, per ottenere tale permesso personale temporaneo, rilasciato dal comune interessato dalla raccolta, devono essere in possesso dell'attestato di idoneità di cui all'art. 3-bis rilasciato dai soggetti di cui all'art. 18, anche extraregionali.».

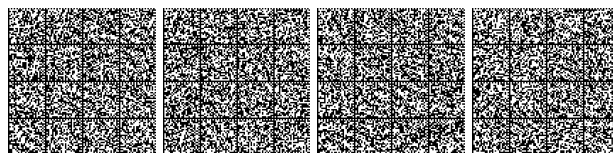
21. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 34/2006 è sostituito dal seguente:

«4. Le quote sono determinate, per il quinquennio 2020-2025, in:

a) euro 10 per un giorno;

b) euro 20 da due a tre giorni consecutivi;

c) euro 40 da quattro a sette giorni consecutivi;



d) euro 70 per un mese.».

22. Il comma 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 34/2006 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai cittadini non residenti in regione che sono proprietari di terreni o di fabbricati situati nel territorio della Regione Abruzzo, i quali possono ottenere l'auto-rizzazione per la raccolta dei funghi in base all'art. 3.».

23. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 34/2006 le parole: «tre persone» sono sostituite dalle parole: «venti persone».

24. Il comma 5-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 34/2006 è sostituito dal seguente:

«5-bis. La regione, nell'ambito dei corsi di micologia di cui agli articoli 18 e 19, può rilasciare autorizzazioni temporanee per motivi didattici agli enti ed alle organizzazioni che realizzano tali corsi.».

25. Dopo il comma 5-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 34/2006 è aggiunto il seguente:

«5-ter. Per le giornate di studio che le associazioni o gli enti organizzano per lo svolgimento dei loro programmi o progetti, la regione può autorizzare gruppi di persone formate dai micologi per tale scopo, provenienti anche da altre regioni limitrofe, per favorire scambi scientifici e culturali.».

26. Alla lettera h) del comma 3 dell'art. 13-bis della legge regionale n. 34/2006 le parole: «del tesserino» sono sostituite dalle parole «dell'autorizzazione».

27. Al comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 34/2006 dopo le parole «di autorizzazione» sono aggiunte le parole «di tipo B e C».

28. Il comma 6 dell'art. 21 della legge regionale n. 34/2006 è sostituito dal seguente:

«6. Tutte le violazioni indicate sono accertate mediante processo verbale a norma della legge n. 689/1981. Una copia del verbale è consegnata al trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del codice di procedura civile. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla regione che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della legge n. 689/1981. Copia del verbale è altresì trasmessa all'ente di cui all'art. 3, comma 1.».

29. Il comma 7 dell'art. 21 della legge regionale n. 34/2006 è sostituito dal seguente:

«7. I proventi dell'azione sanzionatoria sono versati, su apposito conto corrente postale, alla Regione Abruzzo.».

30. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 34/2006 è sostituito dal seguente:

«1. I contributi di cui agli articoli 5 e 21, comma 7, sono introitati dalla regione e destinati al capitolo 102341, art. 2, missione 16, programma 02, titolo 1, denominato «Contributi per danni causati dalla fauna selvatica».».

31. Il vincolo di cui al comma 30 è applicato a partire dall'esercizio di bilancio 2021.

32. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 40.

Sostegno all'ambito distrettuale Vestino n. 19

1. Nell'ambito degli interventi previsti per le politiche di diritti sociali, politiche sociali e famiglia di cui alla missione 12, titolo 1, programma 02 del bilancio finanziario 2020-2022, la Regione Abruzzo, in attuazione di quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), destina una quota pari a euro 98.000,00, per l'annualità 2020, a favore dell'ambito distrettuale Vestino n. 19 - ECAD, Comune di Carpineto della Nora, al fine di garantire la continuità assistenziale a favore delle persone disabili adulte escluse dai rimborsi sanitari, che subiscono i disagi e le difficoltà legate al contesto emergenziale determinato dalla pandemia COVID-19.

2. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 è assicurata mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: missione 12, titolo 1, programma 02 per euro 98.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: missione 20, programma 03, titolo 1, capitolo 322001/1 «Fondo garanzia debiti commerciali legge n. 145/2018» per euro 98.000,00.

3. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di Stato.

Art. 41.

Misure di semplificazione in materia di trebbiatura e sgranatura meccanica

1. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi ed i conseguenti adempimenti a carico degli operatori del settore agricolo, per l'esercizio dell'attività di trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose di cui al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose) non è richiesta alcuna autorizzazione o licenza regionale.

Art. 42.

Misure di semplificazione in materia di agricoltura

1. Al fine dell'erogazione dei benefici comunitari e nazionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) dichiarano la conduzione dei terreni in affitto verbale ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).



2. La dichiarazione d'uso dei terreni di cui al comma 1, inserita nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999, costituisce titolo di conduzione al fine della determinazione della consistenza aziendale, fatte salve eventuali contestazioni degli aventi diritto e non dà diritto a usucapione.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 può avere validità minima di un anno e massima di cinque anni e attesta l'effettivo uso agricolo dei terreni con riferimento alla coltivazione ed alla consistenza aziendale ed è controllata tramite telerilevamento o sopralluogo.

Art. 43.

Modifiche alla legge regionale n. 96/1996

1. Dopo l'art. 28 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) è inserito il seguente:

«Art. 28-bis (*Differimento aggiornamento periodico del reddito biennio 2018-2019 e aggiornamento canone di locazione 2021*). — 1. A seguito dello stato di emergenza causato dall'epidemia COVID-19 e della conseguente impossibilità di garantire il pieno funzionamento degli uffici delle ATER, l'aggiornamento periodico del reddito di cui all'art. 28, comma 1, previsto per il corrente anno 2020, è differito al 1° gennaio 2021.

2. Per l'anno 2021 il canone definito a norma degli articoli 22, 23, 24 e 25 è aggiornato dall'ente gestore in ragione del 30% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ai sensi dell'art. 26.».

Art. 44.

Interventi a favore del Centro agroalimentare della Valle della Pescara

1. Al fine di ripristinare l'equilibrio finanziario della Valle della Pescara s.c. a r.l., società in *house providing*, per una efficace gestione del Centro agroalimentare, infrastruttura strategica a servizio del comparto primario della regione, è autorizzata una concessione di credito, nella forma di concessione di finanziamento, rimborsabile in tre rate di pari importo con cadenza annuale dalla data dell'erogazione secondo un piano finanziario articolato da allegare alla deliberazione di concessione.

2. In considerazione dell'interesse pubblico insito nel regolare funzionamento del Centro agroalimentare, la concessione di finanziamento di cui al comma 1 non produce interessi.

3. Per la concessione del finanziamento, nel rispetto del principio contabile 4.2. allegato al decreto legislativo n. 118/2011, punto 5.5., è istituito un fondo rotativo di cinque milioni di euro.

4. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui ai commi 1, 2 e 3, al bilancio regionale di previsione 2020/2022 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 2020, è iscritto lo stanziamento di euro

5.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato «Rimborso concessione di finanziamento alla Valle della Pescara s.c. a r.l.», titolo 5, tipologia 300;

b) nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 5.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato «Concessione finanziamento alla Valle della Pescara s.c. a r.l.», missione 16, programma 01, titolo 3.

5. La giunta regionale è autorizzata agli occorrenti atti attuativi del presente articolo allocando i capitoli di nuova istituzione nel rispetto delle prescritte articolazioni delle entrate e delle spese di cui allo schema allegato al decreto legislativo n. 118/2011.

Art. 45.

Modifiche alla legge regionale n. 94/1995

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 94 (Premio internazionale Ignazio Silone) è introdotto il seguente:

«Art. 5-bis (*Utilizzo risorse per emergenza COVID-19*). — 1. Per le circostanze eccezionali determinate dall'epidemia da COVID-19, le risorse di cui all'art. 6 possono essere utilizzate dal Comune di Pescara (AQ) anche per la progettazione e realizzazione di allestimenti museali o percorsi espositivi dedicati alla valorizzazione della figura di Ignazio Silone, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge e comunque nel limite dello stanziamento di cui al capitolo 61626, titolo 1, missione 5, programma 02, del bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020.».

Art. 46.

Contributo ai consultori di cui alla legge regionale n. 21/1978

1. Per l'anno 2020, la regione concede un contributo di euro 200.000,00 ai consultori di cui alla legge regionale 26 aprile 1978, n. 21 (Istituzione del servizio per l'assistenza alla famiglia, all'infanzia, alla maternità e alla paternità responsabili).

2. La spesa di cui al comma 1 pari a euro 200.000,00 trova copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.



Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 47.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 23, 27, 29, 30, 32, 34, 37, 40, 44 e 46 trovano copertura nelle variazioni di spesa del bilancio regionale 2020/2022 nei termini indicati negli articoli predetti.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 38 trovano copertura nelle variazioni spesa del bilancio 2020/2022 del consiglio regionale nei termini indicati nel medesimo articolo.

3. Dall'applicazione delle modifiche introdotte dagli altri articoli della presente legge non discendono maggiori oneri a carico del bilancio regionale o del bilancio del consiglio regionale.

Art. 48.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 giugno 2020

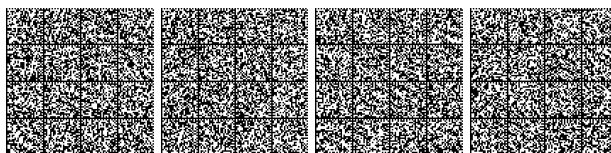
Il Presidente: MARSILIO

20R00240

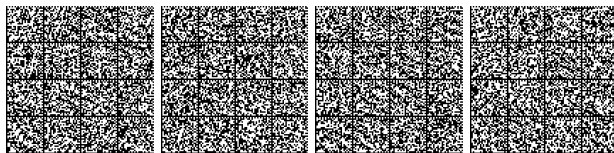
MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUG-041) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

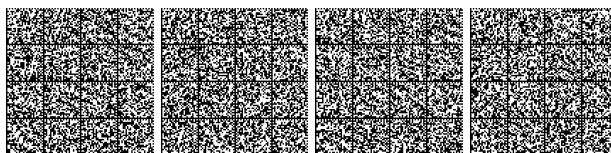
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

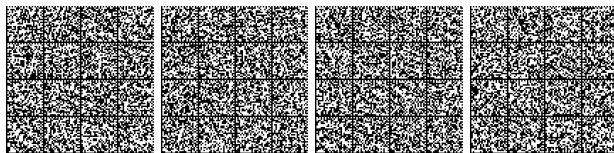
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

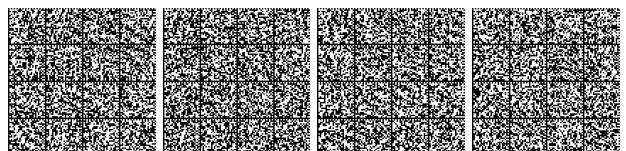
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 3,00

